



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 622

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 14 settembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro):		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	»	8
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	12
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	23

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	28
<i>Plenaria</i>	»	28
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	»	41
<i>Plenaria</i>	»	41
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	44
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	53
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	55
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	60
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 282)</i>	»	69
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 283)</i>	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 284)</i>	»	72
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	73
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	77
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	87
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211)</i>	»	97
<i>Plenaria</i>	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)</i>	»	100
<i>Plenaria</i>	»	100
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	115
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	126

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	135
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	136
<i>Plenaria</i>	»	136
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	138
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	140
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	141

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 142
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 143
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 143

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. – *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»*

(1286) SACCONI ed altri. – *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*

(2006) ICHINO ed altri. – *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre 2015.

Il presidente SACCONI ricorda che si è conclusa la fase delle audizioni e che si apre, nella seduta odierna, la discussione generale che ha lo scopo di giungere ad un testo base.

Rammenta che sono all'esame delle due Commissioni tre disegni di legge sulla regolazione del diritto di sciopero, con particolare riguardo al settore dei trasporti pubblici. Il disegno di legge presentato dal senatore Di Biagio si concentra sui poteri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il disegno di legge a propria firma conferisce, invece, una delega al Governo per disciplinare la materia, mentre il disegno di legge a firma del senatore Ichino e altri interviene direttamente a dettare norme in questo settore. Si tratta di argomenti ampiamente affrontati sia nelle aule parlamentari sia nel dibattito pubblico e nella riflessione dei giuristi. I tre disegni di legge si prefiggono l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra il diritto dei cittadini alla mobilità e l'esercizio del diritto di sciopero. Tra le misure volte a garantire tale equilibrio, cita strumenti di verifica preventiva del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, al fine di evitare che il solo annuncio di scioperi, proclamati da sigle minoritarie, possa provocare disagi all'utenza.

Fa riferimento, inoltre, a precise forme di disciplina del diritto di assemblea nell'obiettivo di impedirne un uso improprio.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che non sia indispensabile delegare al Governo la regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto la normativa non risulta particolarmente complessa. Per questo motivo, con il disegno di legge n. 2006, di cui è primo firmatario, si consente al Parlamento di intervenire in modo puntuale, con disposizioni immediatamente efficaci, evitando tra l'altro gli inevitabili rinvii che sarebbero necessari per la predisposizione dei decreti attuativi di una legge delega.

La norma riguarda principalmente il settore dei trasporti pubblici, in quanto per gli altri servizi pubblici essenziali la legge n. 146 del 1990, novellata nel 2000, ha dato risultati positivi, tanto da essere considerata come un punto di riferimento positivo anche negli altri Paesi europei.

Restano, invece, numerose criticità nel settore dei trasporti, nel quale si è registrato addirittura un aumento incontrollato dei casi di astensione dal lavoro, con gravi ripercussioni sulla collettività e sul tessuto produttivo. Nell'ambito del trasporto aereo e ferroviario, in particolare, si segnalano situazioni paradossali, per cui le organizzazioni sindacali prenotano le «finestre» mensili previste dalla commissione di garanzia per lo svolgimento di un eventuale sciopero anche con sei mesi di anticipo, prima ancora che sia stato deciso il motivo della manifestazione di protesta. Spesso, poi, queste forme di agitazione hanno luogo il venerdì o il lunedì, in modo che l'astensione dal lavoro si estenda a tutto il fine settimana.

Ritiene indispensabile, pertanto, intervenire quanto prima per restituire allo sciopero la sua natura di strumento eccezionale, da utilizzare in modo cauto e sorvegliato, secondo gli intendimenti esplicitamente espressi anche da Vittorio Foa e da Palmiro Togliatti.

A suo avviso, la ragione principale della inefficacia della disciplina dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici è dovuta al fatto che le conseguenze dannose della forma di protesta ricadono esclusivamente su

soggetti terzi, cioè sugli utenti, e non sulle controparti datrici di lavoro. Anzi, le aziende municipalizzate finiscono persino per trarre vantaggio dall'astensione dal lavoro dei propri dipendenti, poiché risparmiano in termini di stipendi, carburante e usura dei mezzi, senza peraltro perdere il ricavo derivante dagli abbonamenti. Per superare questa anomalia, sarebbe opportuno prevedere lo strumento dello sciopero virtuale che, da un lato, garantirebbe la continuità della prestazione del servizio e, dall'altro, sarebbe oneroso anche per i datori di lavoro, oltre che per i lavoratori. Tale soluzione potrebbe essere applicata anche al comparto della rimozione dei rifiuti.

Propone, inoltre, di inserire una regola di democrazia sindacale, già in vigore da decenni in Germania, Spagna e Inghilterra, per cui gli scioperi nei trasporti pubblici possono essere proclamati solo dalle sigle sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori interessati; oppure, se l'agitazione è promossa dalle organizzazioni minoritarie, i dipendenti coinvolti dovranno esprimersi tramite un *referendum*. In tal modo, si eviterebbero le ripercussioni negative causate da agitazioni promosse da sigle poco rappresentative, che ottengono visibilità anche soltanto dall'annuncio della forma di protesta.

Infine, ritiene opportuna anche una regolazione delle assemblee sindacali, spesso utilizzate come forma succedanea dello sciopero. A suo avviso, sarebbe corretto stabilire che l'orario di svolgimento sia determinato in modo tale da non comportare pregiudizi per gli utenti del servizio pubblico.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) richiama l'opportunità di non ricorrere ad una delega legislativa, predisponendo un testo che sia immediatamente applicabile.

Ricorda la sua esperienza lavorativa nel settore pubblico in cui sono garantiti i servizi essenziali durante lo svolgimento di uno sciopero. Auspica che tali soluzioni possano essere individuate per il settore del trasporto pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(556) CASSANO e IURLARO. – *Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa*

(714) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale*

(718) TREMONTI ed altri. – *Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro*

(1720) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale*

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

La senatrice GINETTI (PD) chiede che la proposta di legge a propria firma recante disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di

abitazione (A.S. n. 1856) venga congiunto con l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno effettuare una valutazione approfondita in ordine all'ambito di applicazione dell'intervento normativo. A tale riguardo ritiene necessario individuare un criterio oggettivo (come può essere, ad esempio, il numero di locali dell'unità abitativa) quale presupposto per l'applicazione delle previsioni in tema di impignorabilità.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che la discussione in oggetto verte su disegni di legge il cui contenuto presenta un rilievo fondamentale e la cui approvazione può essere utile ad aiutare famiglie ed imprese in difficoltà, con enormi benefici sociali. Sottolinea altresì che uno dei disegni di legge (A.S. n. 1720) è la risultante dell'iniziativa dell'Assemblea Regionale siciliana e che tale circostanza appare particolarmente significativa.

Osserva, infine, come l'introduzione di previsioni sulla impignorabilità della prima casa possa assicurare effettività al diritto costituzionalmente tutelato all'abitazione, oltre che reprimere fenomeni di criminalità ed azioni di riciclaggio perpetrati ai danni di cittadini indifesi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea la necessità di individuare soluzioni equilibrate, che siano il frutto di un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare tutela a diritti fondamentali e quella di evitare che i benefici di questo intervento ricadano anche su cittadini che non ne hanno realmente bisogno.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) esprime perplessità circa il rischio di un'eccessiva estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa proposta. Trattandosi di misure derogatorie della disciplina generale in materia di pignoramento, l'intervento del legislatore deve essere circoscritto in maniera certa e rigorosa, anche al fine di evitare che i costi del provvedimento finiscano per gravare, in ultima analisi, sui risparmiatori.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene essenziale che il legislatore intervenga in tempi brevi sul tema della impignorabilità della prima casa di abitazione, anche tenendo conto del quadro normativo recentemente modificato dall'articolo 2 del decreto legge n. 59 del 2016 – recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore di investitori di banche e liquidazione – che, tra l'altro, ha escluso le prime case di abitazione dall'ambito di applicazione del c.d. «patto marciano» tra imprenditore e banche, con il quale si prevede che, in caso di inadempimento da parte delle imprese, gli istituti bancari creditori abbiano diritto di ottenere il trasferimento di un immobile o di altro diritto immobiliare, sospensivamente condizionato all'inadempimento

del debitore, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza fra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'opportunità di esaminare i disegni di legge in titolo anche alla luce delle novità recate dal recente decreto-legge n. 59 e rileva la necessità di approntare un testo normativo che comprenda precisi limiti di tempo o di natura economica, al fine di disporre di un sistema di tutela della proprietà della prima casa limitato ai soggetti meritevoli, in particolare in conseguenza di oggettive difficoltà economiche.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le osservazioni svolte nel corso della riunione odierna, con particolare riferimento alla necessità di perimetrare con sufficiente certezza la latitudine applicativa dell'intervento in oggetto.

La senatrice GUERRA (*PD*) sollecita una riflessione estesa anche all'ambito della riscossione dei crediti di natura tributaria da parte dell'amministrazione pubblica, la quale risente di una serie di provvedimenti, quali quelli in materia di rateizzazione, che di fatto scoraggiano l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene necessario un intervento del legislatore sul tema dell'impignorabilità della prima casa di abitazione, tenendo conto peraltro anche delle giuste perplessità che sono state sollevate nel corso del dibattito odierno. Ricorda che alcuni disegni di legge in titolo già prevedono rigorose condizioni preliminari e successive volte a disincentivare il rischio di abusi ed evitare inconvenienti per i soggetti creditori, ivi compresa l'istituzione del c.d. «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni» per il sostegno delle passività subite dalle aziende, cui possono accedere anche gli istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Ritiene comunque essenziale che con tali misure non si corra il rischio di perpetuare fenomeni di diffusa illegalità, che potrebbero chiaramente compromettere i risultati cui tende il legislatore.

Sotto tale profilo condivide la necessità di individuare criteri rigorosi nell'individuazione degli immobili cui applicare le misure normative proposte, o introducendo una soluzione temporanea o individuando un criterio di valore derivante, ad esempio, dalle rendite catastali, che andrebbero talora opportunamente aggiornate. In caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio di introdurre provvidenze prive della necessaria copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Ritiene pertanto essenziale un esame approfondito dei disegni di legge in titolo nell'ottica di

dare risposte efficaci e rigorose alle domande di equità e giustizia sociale che provengono dai cittadini.

Il PRESIDENTE sollecita ancora una volta l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, richiesta dalle Commissioni riunite nella seduta del 5 agosto 2015.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 988 sul codice del processo tributario.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva la necessità di proseguire l'esame coordinando i lavori delle Commissioni riunite con i lavori sulla medesima materia che risulterebbero in corso presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare sovrapposizioni tra le due Camere.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato), redatto di intesa con il presidente Marinello, relatore per la 13^a Commissione e che tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dai colleghi delle Commissioni riunite, che ringrazia per il prezioso contributo.

La senatrice NUGNES (*M5S*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo esprimendo critiche sulle modalità di composizione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, a causa della presenza prevalente di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lascia trasparire l'intento programmatico di favorire il passaggio di condotte marine dannose per l'ambiente.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia preliminarmente i relatori per il pregevole lavoro di sintesi fatto con lo schema di parere. Richiamando l'intervento svolto nella precedente seduta, chiede di integrare lo schema con un'osservazione sulla necessità che le attività di acquacoltura si svolgano al largo delle coste, per evitare effetti di inquinamento. Propone inoltre di inserire anche un richiamo all'esigenza di tutela del Mar Mediterraneo contro gli abusi della pesca fatti da Paesi extraeuropei.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) pur apprezzando anch'egli lo schema di parere proposto dai relatori, lo giudica insufficiente in quanto non coglie le esigenze di garantire un'adeguata tutela degli interessi nazionali nell'ambito dell'Unione europea per le attività del mare, contro gli abusi e la concorrenza sleale praticata da altri Paesi. A tal fine, occorrerebbe un'azione politica più incisiva a livello internazionale, superando anche alcuni atteggiamenti eccessivamente arrendevoli del passato. Invita quindi i relatori a tenere conto di tali istanze, preannunciando in caso contrario l'astensione dal voto della sua parte politica.

Il senatore SONEGO (*PD*) nell'apprezzare il fatto che lo schema di parere accoglie molte delle osservazioni formulate emerse nel dibattito, chiede tuttavia di inserire una serie di specifiche condizioni al Governo, affinché tra gli obiettivi della pianificazione di cui all'articolo 4 siano incluse anche la coerenza della pianificazione con la programmazione energetica nazionale e dell'Unione europea e la promozione della propulsione navale dal diesel al gas.

Invita poi a riformulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera m), per la parte relativa alla necessità di garantire la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e gli obiettivi e le azioni individuate nel Piano nazionale della portualità e della logistica.

Infine, segnala l'esigenza di inserire una ulteriore condizione affinché la pianificazione di cui all'articolo 4 del provvedimento avvenga nel rispetto delle prerogative delle Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, degli Statuti delle Regioni autonome nonché delle norme di attuazione degli Statuti stessi, trattandosi di una clausola di salvaguardia consolidata per i provvedimenti di questo tipo.

Il senatore CUOMO (*PD*) suggerisce di trasformare l'osservazione della lettera e) in una condizione, al fine di coinvolgere maggiormente gli enti locali nell'attività di pianificazione marittima.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide l'impostazione dello schema di parere dei relatori, suggerendo tuttavia una serie di modifiche. In primo luogo ritiene opportuno accorpare le lettere h) ed i) in un'unica osservazione, per ragioni di coerenza logica; in secondo luogo, propone di inserire un'osservazione aggiuntiva dopo la lettera l), per invitare il Governo a valutare, con specifico riferimento alle navi del trasporto merci, l'opportu-

nità di adottare misure atte a temperare l'impatto che il fenomeno del gigantismo navale in questo settore produce sugli scali portuali nazionali.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) condivide le proposte del senatore Sonego e invita i relatori a verificare la possibilità di accogliere le stesse, per addivenire ad una mediazione su un testo sul quale possano eventualmente convergere anche le forze di opposizione.

Il presidente MATTEOLI osserva che le proposte di modifica avanzate dai colleghi, ove accolte, determinerebbero un significativo cambiamento dello schema di parere. Chiede quindi ai relatori se ritengano di recepire tali proposte.

Incidentalmente, condividendo l'invito del senatore Filippi ad accorpate le osservazioni di cui alle lettere h) e i), chiede di riformulare la locuzione «l'opportunità di introduzione» come «l'opportunità di introdurre».

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13^a Commissione, concorda con le osservazioni di carattere formale del senatore Filippi. Le indicazioni del senatore Ranucci si prestano ad essere meglio inserite nell'ambito di provvedimenti o di atti di indirizzo che abbiano ad oggetto il contrasto alle attività di pesca non regolamentata di Paesi non appartenenti all'Unione europea. In replica al senatore Crosio, infine, osserva che il riferimento al Trattato di Lisbona contenuto nello schema di parere proposto intende valorizzare le forme di consultazione degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo, alcuni dei quali vivono attualmente complesse vicende geopolitiche, come nel caso della Libia.

Il relatore BORIOLI (*PD*) condivide le considerazioni del presidente Marinello. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Cuomo, propone di recepirla attraverso un'integrazione dell'osservazione di cui alla lettera o), affinché nella procedura di consultazione pubblica siano coinvolti in particolare gli enti locali interessati.

In merito alle richieste del senatore Sonego, osserva che le stesse sono state accolte, anche se non in forma di condizione, mentre può certamente essere inserito un richiamo al rispetto delle prerogative delle Regioni autonome. Per quanto concerne la segnalazione della senatrice Nugnes, osserva che il fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia un numero più elevato di rappresentanti nel Comitato tecnico rispetto agli altri Ministeri, non può significare che le decisioni saranno pre-determinate.

Pertanto, d'intesa con il correlatore Marinello, formula un nuovo schema di parere, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che recepisce le ulteriori indicazioni scaturite dal dibattito.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara che i componenti del proprio Gruppo si asterranno dal voto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) conferma anch'egli l'astensione dal voto della propria parte politica.

Il senatore SONEGO (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sul nuovo testo dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MATTEOLI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere proposto dai relatori, che risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 318

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 13^a Territorio, ambiente e beni ambientali, esaminato lo schema di decreto in titolo,

sottolineato che lo schema di decreto legislativo in esame intende disegnare un quadro organico di gestione dello spazio marittimo sul quale «insistono attività spesso in conflitto tra di loro», come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento;

considerato che su medesime aree marine si possono svolgere attività molto diverse, a partire dal trasporto marittimo, dalla pesca, dall'acquacoltura, dalle attività turistiche o da attività altamente impattanti sull'ambiente, quali la prospezione e la ricerca degli idrocarburi e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (parchi eolici ed altre tecnologie);

preso atto che le finalità del provvedimento sono contenute nell'articolo 4 che stabilisce gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, con la quale si intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela, e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi;

rilevata, in relazione al succitato articolo 4, l'ambiguità della sua formulazione in quanto si ritiene che possa, richiamando prioritariamente le esigenze di sviluppo dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura e successivamente la conservazione la tutela e il miglioramento dell'ambiente, favorire la destinazione di zone marine prioritariamente a fini industriali e solo successivamente per finalità turistiche;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sia chiaramente indicato nel testo definitivo, con maggior specificazione di dettaglio, quali sono gli ambiti di applicazione del provvedimento, e quelli dai quali i suoi effetti sono esclusi, con particolare riguardo alle interazioni terra-mare;

b) valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo finalizzata allo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo, di intervenire affinché siano ridotti gli impatti sull'atmosfera e sulla qualità delle acque causati dall'utilizzo di carburanti con determinato tenore di zolfo, favorendo anche la possibilità di alimentazioni alter-

native e dando anche impulso alla diffusione di una rete di distribuzione di gas combustibile per le navi nelle aree portuali;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 4, non solo il riferimento alla promozione, ma anche quello alla garanzia della coesistenza tra attività eminentemente industriali o commerciali e la tutela dell'ambiente;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 5 affinché nella fase pianificatoria siano espressamente previste misure **di valenza ambientale** atte ad evitare il rischio che intere zone di mare siano destinate ad attività a vocazione industriale anche ad alto impatto ambientale (quali impianti di prospezione e sfruttamento di idrocarburi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5), a detrimento di attività ricreative turistiche o di attività quali la pesca e l'acquacoltura;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nell'iter pianificatorio anche delle Autorità di sistema portuale, attraverso il Coordinamento nazionale recentemente istituito dall'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con particolare riferimento alla fase di valutazione delle interazioni terra-mare fondamentali ai fini di un approccio adeguato alla pianificazione dello spazio marittimo, considerata altresì la rilevanza strategica delle stesse Autorità per la pianificazione dei trasporti e dei traffici marittimi, rientranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), tra le attività di interesse della stessa pianificazione dello spazio marittimo;

f) valuti il Governo l'opportunità di adottare specifiche misure volte a ridurre le emissioni inquinanti causate dalla scarsa qualità del carburante utilizzato dalle grandi navi, il cui impatto è maggiore allorché le stesse sostano nei porti situati in prossimità dei centri urbani, anche prendendo in considerazione alimentazioni alternative in fase di stazionamento, introducendo altresì limitazioni alla navigazione nelle aree caratterizzate da fragili ecosistemi per quelle imbarcazioni che presentano un alto tasso di emissioni inquinanti;

g) valuti il Governo l'opportunità di indicare esplicitamente nel Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera l'amministrazione alla quale è affidato il compito di vigilare sull'attuazione dei piani e di contrastare e sanzionare le eventuali inadempienze e violazioni di cui i diversi soggetti sottoposti ai piani stessi si rendessero responsabili;

h) l'articolo 8 individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente per l'attuazione della direttiva ed in tale veste provvede ad inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e di tutti gli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla loro pubblicazione e a trasmettere alla Commissione europea le informazioni previste dall'allegato della direttiva 2014/89/UE;

i) a riguardo si sottolinea l'opportunità di introduzione di un termine entro cui inviare alla Commissione europea i piani di gestione adottati;

l) siano definite nei piani indicazioni puntuali volte a superare progressivamente il transito delle grandi navi, sia da crociera sia adibite al trasporto merci, nelle aree di particolare delicatezza ambientale, paesaggistica e urbanistica, quali il Canal Grande di Venezia, la prossimità delle isole minori e altre fattispecie di peculiare fragilità e pregio ambientale, al fine di tutelarne la conservazione e la corretta valorizzazione;

m) in relazione ai temi dell'interazione terra-mare, si rende necessario garantire anche la coerenza tra la cornice generale della pianificazione dello spazio marittimo e gli obiettivi e le azioni di tipo specifico individuate nel Piano nazionale della portualità e della logistica. A tal fine, siano indicate nei piani di gestione e assegnate alla competenza primaria della Autorità di sistema portuale, anche attraverso il Coordinamento nazionale recentemente istituito dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 169 del 2016, le linee da adottare al fine di introdurre nuovi e più efficaci metodologie e strumenti di governo dei flussi di traffico, in particolare delle merci, tra i porti e l'entroterra, al fine di ridurre tanto i tempi di stazionamento delle navi nei porti o negli ambiti marittimi di accesso ad essi, quanto le congestioni delle infrastrutture terrestri (in particolare stradali), entrambi responsabili di gravi esternalità negative, sul fronte dell'inquinamento, dell'incidentalità e della competitività del sistema economico nazionale;

n) sia espressamente indicata nel testo in esame la particolare rilevanza da assegnare, nell'ambito dei piani, agli aspetti della sicurezza in ambito portuale, tanto per ciò che attiene alla corretta e sicura gestione degli spazi marittimi presenti in porto, in ragione della contemporanea presenza di diverse tipologie di navi, quanto per ciò che riguarda la presenza nei porti di merci pericolose, quanto infine per la possibile vulnerabilità dei porti a fronte di fenomeni di diversa fattispecie criminosa;

o) al fine di garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni e agli atti da parte dei cittadini, appare auspicabile inserire nel testo in esame un richiamo esplicito al FoIA (*Freedom of Information Act*);

p) in relazione al tema della partecipazione pubblica di cui all'articolo 9 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano le modalità e i tempi di attuazione della procedura di consultazione finalizzata alla definizione dei piani di gestione;

q) assicuri il Governo la compatibilità dell'applicazione della disciplina recata dallo schema di decreto con gli obblighi internazionali previsti dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento alla suddivisione in zone del Mar Mediterraneo, e con quelli derivanti dagli Accordi della COP 21 di Parigi, in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di contenimento dell'incremento medio della temperatura globale.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 318

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 13^a Territorio, ambiente e beni ambientali, esaminato lo schema di decreto in titolo,

sottolineato che lo schema di decreto legislativo in esame intende disegnare un quadro organico di gestione dello spazio marittimo sul quale «insistono attività spesso in conflitto tra di loro», come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento;

considerato che su medesime aree marine si possono svolgere attività molto diverse, a partire dal trasporto marittimo, dalla pesca, dall'acquacoltura, dalle attività turistiche o da attività altamente impattanti sull'ambiente, quali la prospezione e la ricerca degli idrocarburi e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (parchi eolici ed altre tecnologie);

preso atto che le finalità del provvedimento sono contenute nell'articolo 4 che stabilisce gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, con la quale si intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela, e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi;

rilevata, in relazione al succitato articolo 4, l'ambiguità della sua formulazione in quanto si ritiene che possa, richiamando prioritariamente le esigenze di sviluppo dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura e successivamente la conservazione la tutela e il miglioramento dell'ambiente, favorire la destinazione di zone marine prioritariamente a fini industriali e solo successivamente per finalità turistiche;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sia chiaramente indicato nel testo definitivo, con maggior specificazione di dettaglio, quali sono gli ambiti di applicazione del provvedimento, e quelli dai quali i suoi effetti sono esclusi, con particolare riguardo alle interazioni terra-mare;

b) valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo finalizzata allo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo, di intervenire affinché siano ridotti gli impatti sull'atmosfera e sulla qualità delle acque causati dall'utilizzo di carburanti con determinato tenore di zolfo, favorendo anche la possibilità di alimentazioni alter-

native e dando anche impulso alla diffusione di una rete di distribuzione di gas combustibile per le navi nelle aree portuali;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 4, non solo il riferimento alla promozione, ma anche quello alla garanzia della coesistenza tra attività eminentemente industriali o commerciali e la tutela dell'ambiente;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 5 affinché nella fase pianificatoria siano espressamente previste misure di valenza ambientale atte ad evitare il rischio che intere zone di mare siano destinate ad attività a vocazione industriale anche ad alto impatto ambientale (quali impianti di prospezione e sfruttamento di idrocarburi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5), a detrimento di attività ricreative turistiche o di attività quali la pesca e l'acquacoltura;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nell'*iter* pianificatorio anche delle Autorità di sistema portuale, attraverso il Coordinamento nazionale recentemente istituito dall'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con particolare riferimento alla fase di valutazione delle interazioni terra-mare fondamentali ai fini di un approccio adeguato alla pianificazione dello spazio marittimo, considerata altresì la rilevanza strategica delle stesse Autorità per la pianificazione dei trasporti e dei traffici marittimi, rientranti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), tra le attività di interesse della stessa pianificazione dello spazio marittimo;

f) valuti il Governo l'opportunità di adottare specifiche misure volte a ridurre le emissioni inquinanti causate dalla scarsa qualità del carburante utilizzato dalle grandi navi, il cui impatto è maggiore allorché le stesse sostano nei porti situati in prossimità dei centri urbani, anche prendendo in considerazione alimentazioni alternative in fase di stazionamento, introducendo altresì limitazioni alla navigazione nelle aree caratterizzate da fragili ecosistemi per quelle imbarcazioni che presentano un alto tasso di emissioni inquinanti;

g) valuti il Governo l'opportunità di indicare esplicitamente nel Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera l'amministrazione alla quale è affidato il compito di vigilare sull'attuazione dei piani e di contrastare e sanzionare le eventuali inadempienze e violazioni di cui i diversi soggetti sottoposti ai piani stessi si rendessero responsabili;

h) poiché l'articolo 8 individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente per l'attuazione della direttiva, che in tale veste provvede ad inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e di tutti gli aggiornamenti successivi entro tre mesi dalla loro pubblicazione e a trasmettere alla Commissione europea le informazioni previste dall'allegato della direttiva 2014/89/UE, a riguardo si sottolinea l'opportunità di introdurre un termine entro cui inviare alla Commissione europea i piani di gestione adottati;

i) siano definite nei piani indicazioni puntuali volte a superare progressivamente il transito delle grandi navi, sia da crociera sia adibite al trasporto merci, nelle aree di particolare delicatezza ambientale, paesaggistica e urbanistica, quali il Canal Grande di Venezia, la prossimità delle isole minori e altre fattispecie di peculiare fragilità e pregio ambientale, al fine di tutelarne la conservazione e la corretta valorizzazione;

l) con specifico riferimento alle navi del trasporto merci, valuti inoltre il Governo l'opportunità di adottare misure atte a temperare l'impatto che il fenomeno del gigantismo navale in questo settore produce sugli scali portuali nazionali;

m) in relazione ai temi dell'interazione terra-mare, si rende necessario garantire anche la coerenza tra la cornice generale della pianificazione dello spazio marittimo e gli obiettivi e le azioni di tipo specifico individuate nel Piano nazionale della portualità e della logistica. A tal fine, siano indicate nei piani di gestione e assegnate alla competenza primaria della Autorità di sistema portuale, anche attraverso il Coordinamento nazionale recentemente istituito dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 169 del 2016, le linee da adottare al fine di introdurre nuovi e più efficaci metodologie e strumenti di governo dei flussi di traffico, in particolare delle merci, tra i porti e l'entroterra, al fine di ridurre tanto i tempi di stazionamento delle navi nei porti o negli ambiti marittimi di accesso ad essi, quanto le congestioni delle infrastrutture terrestri (in particolare stradali), entrambi responsabili di gravi esternalità negative, sul fronte dell'inquinamento, dell'incidentalità e della competitività del sistema economico nazionale;

n) sia espressamente indicata nel testo in esame la particolare rilevanza da assegnare, nell'ambito dei piani, agli aspetti della sicurezza in ambito portuale, tanto per ciò che attiene alla corretta e sicura gestione degli spazi marittimi presenti in porto, in ragione della contemporanea presenza di diverse tipologie di navi, quanto per ciò che riguarda la presenza nei porti di merci pericolose, quanto infine per la possibile vulnerabilità dei porti a fronte di fenomeni di diversa fattispecie criminosa;

o) al fine di garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni e agli atti da parte dei cittadini, appare auspicabile inserire nel testo in esame un richiamo esplicito al FoIA (*Freedom of Information Act*);

p) in relazione al tema della partecipazione pubblica di cui all'articolo 9 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano le modalità e i tempi di attuazione della procedura di consultazione finalizzata alla definizione dei piani di gestione, garantendo in particolare il coinvolgimento degli enti locali interessati;

q) assicuri il Governo la compatibilità dell'applicazione della disciplina recata dallo schema di decreto con gli obblighi internazionali previsti dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento alla suddivisione in zone del Mar Mediterraneo, e con quelli derivanti dagli Accordi della COP 21 di Parigi, in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di contenimento dell'incremento medio della temperatura globale;

r) si raccomanda infine al Governo che la pianificazione dello spazio marittimo avvenga nel pieno rispetto delle prerogative delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, degli statuti delle regioni autonome nonché delle norme di attuazione degli statuti stessi.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice per la 10^a Commissione, anche in sostituzione del senatore Mirabelli, relatore per la 13^a Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante norme per l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, ridefinendo i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, sulla base della norma di delega posta dall'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In particolare, l'articolo 1, individua l'oggetto dello schema di decreto, che provvede alla individuazione delle attività private oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, o per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo anche le conseguenti disposizioni di coordinamento normativo.

Si prosegue in tal senso l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della richiamata legge n. 124 del 2015, già parzialmente attuata con il decreto legislativo n. 126 del 2016, che ha stabilito la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a SCIA, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

In relazione al contenuto dello schema in esame, composto da sei articoli, l'individuazione dei procedimenti è riferita ai settori del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente (in base alla tabella A) e viene in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (articolo 6); ricorda, al riguardo, che la disposizione di delega riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo.

Il testo, con riferimento alla materia edilizia, prevede, al fine esplicitato nella norma di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, l'adozione, mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un «glossario unico», di cui si prevede l'emanazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di concerto con il Ministro delegato della semplificazione e della pubblica amministrazione e previa intesa con la Conferenza unificata. Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario.

La norma specifica che il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Infine, si prevede che le amministrazioni procedenti forniscano gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

L'articolo 1, al comma 3, consente al Comune, d'intesa con la Regione, sentito il soprintendente, di individuare, con apposite deliberazioni, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui allo schema di decreto in esame. Le attività sono individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, individuate in commercio, edilizia e ambiente.

L'articolo 2, in materia di regimi amministrativi delle attività private, stabilisce le regole di lettura della tabella A allegata, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi di controllo, articolata per attività distinte per le tre principali categorie: delle attività commerciali e assimilabili (sezione I), dell'edilizia (sezione II) e dell'ambiente (sezione III). Il comma 1 stabilisce in primo luogo che alle attività elencate nella Tabella A allegata al decreto si applica il relativo regime amministrativo ivi indicato.

Il comma 2 prevede una clausola generale, secondo la quale le attività private non elencate nella tabella possono essere ricondotte dalle am-

ministrazioni a quelle corrispondenti, presenti nella tabella, al fine di evitare una eccessiva tipizzazione delle attività.

I commi da 3 a 5 recano disposizioni relative ai principali regimi amministrativi indicati in tabella e li coordinano con le previsioni degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990.

In base al comma 5 della norma, laddove si indichi il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere iniziata solo dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione, mentre il comma 6 stabilisce le modalità di periodico aggiornamento della tabella A e della sua pubblicazione.

L'articolo 3 reca norme per la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, apportando una articolata serie di modifiche alle norme del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, si adottano disposizioni per la semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera. Si introduce un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti al meccanismo della CILA, divenendo questa il regime ordinario, e non più la SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. La norma interviene sulla disciplina della super-DIA, che cambia denominazione nella cosiddetta super-SCIA, che mantiene la caratteristica di inizio posticipato dei lavori 30 giorni dopo la segnalazione. Si sostituisce poi il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità, e si dettano semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo statico dell'opera. Il nuovo testo prevede in materia di titoli edilizi due soli binari (edilizia libera e CILA), in luogo dei tre attualmente previsti (edilizia libera, CIL e CILA), disponendo una serie di abrogazioni del quadro attualmente vigente e recando dettagliate norme procedurali al riguardo.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione. Si introduce nella legislazione vigente la dichiarazione di estraneità rispetto alla potenziale contaminazione e si prevede, qualora il sito sia ubicato all'interno di un'area interessata da fenomeni naturali o antropici che hanno determinato il superamento di soglie di concentrazione, la presentazione di un piano di indagine all'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente, per definire i valori di fondo naturale da assumere come soglia, dettandosi poi nel dettaglio le relative norme procedurali per l'attuazione e la disciplina della garanzia finanziaria. Si stabilisce poi uno specifico obbligo per gli interventi di bonifica delle acque di falda e si disciplinano i compensi economici per le attività svolte dalle agenzie per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

L'articolo 5 detta disposizioni di semplificazioni in materia di commercio, mutando il quadro vigente con la previsione della sottoposizione alla sola comunicazione al Comune competente per territorio del trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di

morte delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa; invece, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi medesimi viene con la novella liberalizzata, sottraendola alla necessità di comunicazione alcuna. Il comma 2, poi, interviene sulla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che l'apertura o il trasferimento di sede dei relativi esercizi commerciali – già esentata dall'autorizzazione del comune competente per territorio, quando non sia ubicato nelle zone soggette a tutela, e fatta ricadere nella mera segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive – rappresenta il modello al quale si uniformano, sotto il profilo procedimentale, anche le fattispecie sin qui escluse, risultando pertanto la segnalazione certificata di inizio di attività (da presentare allo sportello unico per le attività produttive) l'unica modalità procedimentale anche per l'apertura o trasferimento di sede nelle zone soggette a tutela e per il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione. Il comma 3, infine, elimina l'obbligo di esercitare il commercio di cose antiche o usate solo previa dichiarazione all'autorità locale di Pubblica sicurezza.

L'articolo 6 reca norme di semplificazione dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza, prevedendo, al comma 1, la modifica del regime amministrativo necessario per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, che ai sensi del quadro vigente richiede la licenza della autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e abrogando la norma vigente in base alla quale la licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. Con il comma 2 dell'articolo 6, si stabilisce poi che, per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza per le quali la tabella prevede il regime della SCIA, questa svolge anche la funzione di autorizzazione, prevedendosi così, per i casi individuati nella tabella, che la SCIA sia funzionale a consentire l'immediata intrapresa dell'attività economica valendo al tempo stesso come autorizzazione di pubblica sicurezza.

Infine, in relazione alla parte tabellare, evidenzia che la Sezione I è dedicata alle attività commerciali e assimilabili (articolata in 14 sottosezioni), che la Sezione II è riferita all'edilizia (suddivisa in tre paragrafi, il terzo dei quali relativo alle Fonti rinnovabili), e che la Sezione III è riferita all'ambiente (articolata in 10 sottosezioni: AIA (autorizzazione Integrata ambientale), VIA (valutazione di impatto ambientale), AUA (autorizzazione unica ambientale), emissioni nell'atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe, altri procedimenti sui corpi idrici, ed infine in materia di bonifiche).

Conclude segnalando che sono pervenute due richieste di audizioni in merito al provvedimento in titolo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) segnala, a sua volta, l'opportunità di ascoltare anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente MARINELLO propone quindi di svolgere le audizioni informali indicate, possibilmente entro la prossima settimana.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Sottocommissione per i pareri

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

421^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320)**

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*), in riferimento alla richiesta del senatore Crimi di una verifica del termine entro il quale il Governo avrebbe dovuto esercitare la delega per il recepimento della direttiva europea, precisa che lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso alle Camere il 29 luglio, quindi entro i due mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva, fissato al 30 settembre, come dispone l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, a cui fa rinvio l'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea). Benché con la legge n. 115 del 2015 il termine dei due mesi, previsto dall'articolo 31, comma 1 della legge n. 234 del 2012, sia stato ampliato a quattro mesi, il termine al quale riferirsi è in ogni caso quello dei due mesi: il rinvio operato dalla legge di delegazione europea è infatti configurabile come rinvio statico, ovvero riferito alla norma nel testo vigente al momento in cui entra in vigore la disposizione che opera il rinvio. Nel caso di specie, le modifiche apportate alla legge n. 234 del 2012 sono entrate in vigore il 18 agosto del 2015, quindi successivamente all'entrata in vigore della legge di delegazione europea.

In riferimento alle considerazioni della senatrice De Petris, ravvisa una sostanziale concordanza di indirizzi tra lo schema di decreto legislativo in esame e le nuove norme sul fenomeno del caporalato. Infatti, per impedire lo sfruttamento e proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, vengono definite norme rigorose sulle condizioni di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, titolo idoneo a provare l'effettiva disponibilità dell'alloggio per il lavoratore stagionale, il cui canone di locazione non può essere eccessivamente oneroso e non deve in ogni caso essere superiore ad un terzo della retribuzione.

Sono previste ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale, imputabili al datore di lavoro: irrogazione di sanzioni a causa di lavoro irregolare; stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza o per assenza di svolgimento di attività economica; mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro; licenziamenti effettuati al fine di creare posti da coprire mediante richiesta di assunzione. Qualora il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno sia avvenuto per cause attribuibili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare al lavoratore una inden-

nità calcolata in base alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

Infine, all'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 e prossimamente operativo, sono assegnate funzioni di vigilanza e attività ispettive.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, sebbene – in base all'interpretazione fornita dal relatore – la delega possa ritenersi esercitata nei termini previsti, sarebbe stata auspicabile una maggiore sollecitudine del Governo, considerato che la direttiva dell'Unione europea risale al 2014.

Peraltro, sarebbe stato più ragionevole tenere in considerazione il termine del 30 maggio, come previsto dalla legge n. 115 del 2015, che aveva esteso il termine per l'esercizio della delega a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva. In questo modo, infatti, sarebbe stato possibile applicare le nuove norme per la stagione estiva, periodo in cui sono maggiormente impiegati i lavoratori stagionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (n. COM (2016) 442 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 149)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) illustra una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Si apre la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda, preliminarmente, che – secondo l'articolo 19, comma 1, lettera *e*), della legge n. 124 del 2015 – l'individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale deve tenere conto dell'esito del *referendum* abrogativo svoltosi nel giugno 2011. Richiama altresì quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità del quesito referendario, e cioè che la *ratio* del *referendum* doveva essere ravvisata nell'intento di escludere l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, volte a limitare le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ivi compreso il servizio idrico.

A suo avviso, alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo contraddicono l'esito del *referendum* e, quindi, anche il principio stabilito nella legge delega, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 7, nel definire le diverse modalità che l'ente competente può scegliere per la gestione del servizio, prevede, alla lettera *d*), che la gestione in economia o mediante azienda speciale sia possibile solo per i servizi non a rete, limitando così le ipotesi di affidamento del servizio idrico ad un soggetto pubblico.

Con il comma 3 del medesimo articolo, si determina una disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista. Infatti, agli enti locali che scelgono l'affidamento *in house* o mediante azienda speciale si impone di assumere le relative determinazioni con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dell'impossibilità di procedere, per favorire la concorrenza, mediante suddivisione in lotti del servizio.

Ritiene che anche il comma 2 dell'articolo 10 si ponga in contrasto con il risultato del *referendum*, in quanto prevede la possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia effettuato tramite gara ad evidenza pubblica. In tal modo, a suo avviso, si determina una ingiustificata disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, peraltro in violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente privato.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 33, nel sancire che gli eventuali finanziamenti statali saranno prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, ovvero a quelli che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria, finisce per privilegiare la gestione privata, con riflessi negativi per gli utenti del servizio.

Infine, con la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 25 si reintroduce, addirittura con la medesima formulazione, la norma sull'adeguatezza della

remunerazione del capitale investito, quale criterio per la determinazione delle tariffe dei servizi, parzialmente abrogata dal quesito referendario.

Ritiene, quindi, che l'impianto normativo delineato determini un disfavore nei confronti dell'affidamento a una società per azioni a totale capitale pubblico, rispetto all'affidamento mediante gara o ad una società mista. Pertanto, la nuova disciplina risulta contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata con il *referendum* del 2011, che a sua volta era più restrittiva della normativa comunitaria.

Infine, giudica inaccettabile il tentativo di disattendere la volontà espressa attraverso gli strumenti di partecipazione diretta. A suo avviso, infatti, ciò finirebbe per inasprire ulteriormente i già difficili rapporti tra i cittadini e le istituzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2016) 270 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) illustra la proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono stati stabiliti i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide («regolamento Dublino III»).

Come rilevato nella comunicazione della Commissione del 6 aprile, la crisi dei migranti e dei rifugiati ha fatto emergere notevoli carenze e punti deboli nella concezione e nell'attuazione del sistema europeo di asilo e specialmente dell'attuale sistema Dublino. Questo, infatti, non è stato concepito per garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti in tutta l'Unione. Di conseguenza, attualmente pochi Stati membri si trovano a gestire la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo in arrivo nell'Unione: ciò sottopone a pressione le capacità dei loro sistemi di asilo e incoraggia l'inosservanza delle norme dell'Unione.

Inoltre, l'efficacia del sistema Dublino è compromessa da una serie di norme complesse e contestabili sulla determinazione della competenza, nonché dalla lunghezza delle procedure, in particolare quelle applicate in caso di trasferimento della competenza tra Stati membri dopo un certo periodo. Peraltro, in mancanza di disposizioni chiare sugli obblighi dei richiedenti e sulle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi, l'attuale sistema si presta spesso ad abusi da parte dei richiedenti stessi.

La proposta di riforma del regolamento Dublino III, quindi, fa parte del quadro di iniziative legislative volte a realizzare una riforma approfondita del sistema europeo comune di asilo (CEAS), al fine di stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo, rafforzare il sistema Eurodac, ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo, impedire i movimenti secondari ed ampliare il mandato dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). La necessità della riforma è stata ampiamente riconosciuta, fra l'altro dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.

In primo luogo, sono introdotte alcune modifiche per aumentare la capacità del sistema di determinare in modo efficiente ed efficace un solo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è entrato per la prima volta irregolarmente oppure, se soggiorna già legalmente in uno Stato membro, in quest'ultimo; egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi elemento e informazione pertinente per la determinazione dello Stato membro competente e anche riguardo alla cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

A sua volta, lo Stato membro in cui è presentata la domanda ha l'obbligo di verificare se questa sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro.

Nel regolamento, si amplia la definizione di familiari, includendo fratelli e sorelle del richiedente, nonché i vincoli di parentela che si sono formati dopo la partenza dal Paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro. Inoltre, sono fissati termini più brevi per la richiesta di presa in carico e per la risposta alla medesima, per la notifica di una ripresa in carico e per la decisione di trasferimento. Conseguentemente, è stata abolita la procedura di urgenza. In ogni caso, la scadenza di un termine non comporterà più un trasferimento della competenza tra Stati membri.

È stato introdotto l'obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico un beneficiario di protezione internazionale che abbia presentato domanda o sia presente irregolarmente in un altro Stato membro. Inoltre, sono state adeguate le regole sui mezzi di impugnazione per accelerare e armonizzare il procedimento di ricorso, che comunque sospende automaticamente il trasferimento.

È istituita una rete di «unità Dublino», con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per favorire la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

Per i minori non accompagnati, si prevede la competenza dello Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non corrisponde all'interesse superiore del minore.

La proposta di modifica mira altresì a consentire un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, attraverso un meccanismo corret-

tivo di assegnazione, che si attiverebbe automaticamente qualora alcuni Stati membri dovessero affrontare un numero sproporzionato di domande di asilo, pari al 150 per cento della quota spettante. A tal fine, sarà introdotto un sistema automatizzato di registrazione delle domande, che consentirà altresì di monitorare la quota attribuita a ciascuno Stato membro sul totale delle domande presentate. Nel caso in cui uno Stato membro subisca una pressione sproporzionata, le domande eccedenti saranno redistribuite fra gli Stati membri che presentano un numero di domande inferiore alla quota a essi attribuita. In ogni caso, uno Stato membro può decidere di astenersi temporaneamente dalla partecipazione al meccanismo correttivo, per un periodo di dodici mesi, purché provveda al versamento di un contributo di solidarietà pari a 250.000 euro per richiedente allo Stato membro designato come competente per l'esame di tali domande.

Lo Stato membro che beneficia del meccanismo correttivo trasferisce il richiedente allo Stato membro a cui è stato assegnato e trasmette anche le sue impronte digitali per consentire la verifica di sicurezza in quest'ultimo Stato membro.

La Commissione dovrà riesaminare il funzionamento del meccanismo correttivo di assegnazione 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e in seguito ogni anno, per valutare se esso garantisce un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, alleviando così le pressioni sproporzionate a carico di alcuni Stati membri.

Il documento in esame soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo al livello dell'Unione è possibile conseguire l'obiettivo di razionalizzare le norme che regolano il sistema Dublino, introducendo un meccanismo correttivo di assegnazione, per affrontare le situazioni in cui i sistemi di asilo degli Stati membri subiscono una pressione sproporzionata.

Inoltre, la proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché i cambiamenti proposti si limitano a quanto necessario per consentire il funzionamento efficace del sistema, sia sotto il profilo della rapidità di accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della protezione internazionale, sia in relazione alla effettiva capacità delle amministrazioni degli Stati membri di applicare il sistema.

Esprime, tuttavia, alcune considerazioni critiche, in quanto la nuova proposta non modifica sostanzialmente il sistema Dublino e quindi probabilmente non sarà sufficiente a ridurre la pressione migratoria sul territorio italiano. Infatti, dal numero di richieste di asilo presentate da cittadini pachistani, risulta evidente che flussi migratori irregolari percorrono la rotta balcanica e raggiungono i confini italiani, passando attraverso l'Austria. Pertanto, sarebbe opportuno pretendere – in sede europea – l'applicazione del regolamento Dublino, che attribuisce la competenza ad accogliere la domanda di protezione internazionale al primo Paese di asilo, anche in questi casi, e non solo per i migranti che approdano sulle coste italiane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (n. COM (2016) 272 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra la proposta di rifusione del regolamento (UE) n. 603 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604 del 2013 («regolamento Dublino III»).

Il documento fa parte di un primo pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione per riformare il sistema europeo comune di asilo.

La proposta prevede di ampliare il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e che risultano soggiornare irregolarmente nell'Unione europea, ai fini dell'identificazione, del rimpatrio e del rilascio di nuovi documenti per riammissione.

Nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, il nuovo regolamento consente agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, in modo da aumentare le informazioni nel sistema e permettere alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un Paese terzo o un richiedente asilo, senza dover richiedere le informazioni a uno Stato membro separatamente, come avviene attualmente.

In particolare, è stabilito un chiaro obbligo, per gli Stati membri, di rilevare e trasmettere le impronte digitali e un'immagine del volto dei richiedenti protezione internazionale, dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi, nonché di informarne le persone interessate. Si permette agli Stati membri di introdurre sanzioni, in conformità con il loro diritto interno, nei confronti di coloro che rifiutano di fornire l'immagine del volto o di assoggettarsi alla procedura di rilevamento delle impronte digitali, applicando, se del caso, le indicazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac, nel quale si definisce un approccio basato sulle migliori prassi che gli Stati membri dovrebbero seguire per ottenere impronte digitali. Tuttavia, sono state introdotte nuove disposizioni al fine di garantire che il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di minori, in particolare

di bambini piccoli, sia eseguito in modo adeguato ai minori stessi e tenga conto delle loro specificità.

Dato l'evidente aumento del traffico di minori, migranti e rifugiati, verso l'Unione europea e al suo interno, viene proposto l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali da 14 a 6 anni. In tal modo il sistema Eurodac potrebbe servire a registrare i minori provenienti da Paesi terzi trovati sprovvisti di documenti all'interno dell'Unione, al fine di facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittima di sfruttamento.

La proposta interviene anche in materia di conservazione dei dati personali dei soggetti interessati. Finora Eurodac ha trattato solo le impronte digitali e non è stato registrato alcun altro dato personale, tranne il sesso. Il nuovo regolamento prevede la conservazione dei dati personali dei soggetti, quali il nome, l'età, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi dei documenti d'identità, nonché un'immagine del volto, consentendo alle autorità di individuare facilmente una persona. Per proteggere il diritto di accesso ai dati personali, questi possono essere estratti dal sistema centrale soltanto sulla base di un riscontro positivo, pertanto se non esiste corrispondenza con l'immagine del volto o le impronte digitali, non si otterrà alcun dato personale.

Inoltre, devono essere aggiornate in Eurodac le nuove informazioni relative allo Stato membro che diventa competente per l'esame di una domanda d'asilo dopo l'assegnazione di un richiedente a un altro Stato membro. Ciò consentirà di chiarire, a seguito di un riscontro positivo delle impronte digitali, qual è lo Stato membro competente ai sensi del regolamento di Dublino, se il richiedente si rende irreperibile o presenta domanda di asilo in un altro Stato membro a seguito di una procedura di assegnazione.

Si ritiene, inoltre, necessario conservare i dati dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo per un periodo di cinque anni, mentre rimane invariata la cancellazione anticipata dei dati per i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi in soggiorno irregolare ai quali è concessa la cittadinanza. Ai sensi del regolamento Eurodac attuale, i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non presentano domanda di asilo all'interno dell'Unione europea sono cancellati anticipatamente non appena ottenuto un documento di soggiorno. La proposta introduce modifiche affinché tali dati siano contrassegnati, anziché cancellati anticipatamente. In tal modo, uno Stato membro, mediante un riscontro positivo contrassegnato nella banca dati Eurodac, può concludere che al cittadino di Paese terzo già soggiornante in modo irregolare è stato rilasciato un documento di soggiorno da un altro Stato membro. La proposta consente, inoltre, di condividere informazioni sull'identità di un migrante irregolare con un Paese terzo, ma soltanto laddove tale scambio sia necessario ai fini di rimpatrio.

Altre modifiche, infine, riguardano le disposizioni relative all'accesso dell'autorità di contrasto e di Europol, l'autorizzazione al rilevamento delle impronte digitali da parte delle guardie costiere e di frontiera euro-

pee e degli esperti nazionali dell'EASO, le statistiche e la gestione operativa del sistema centrale.

La proposta di regolamento soddisfa il principio di sussidiarietà, in quanto solo l'Unione europea può proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento Eurodac. In particolare, il sistema Eurodac necessita di modifiche finalizzate a permettere l'accesso a fini di controllo dell'immigrazione clandestina e i movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione e tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai soli Stati membri.

La proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 442 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 149)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022,

premessi che:

la proposta è volta a istituire il quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento 168 del 2007, poiché l'attuale quadro giungerà a conclusione nel 2017;

l'articolo 5 del Regolamento prevede che la Commissione, nell'elaborare la proposta, debba: consultare il consiglio di amministrazione dell'Agenzia; rispettare le priorità dell'Unione europea sulla base degli orientamenti e delle risoluzioni; tenere conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia; garantire la complementarità con altri organismi, uffici e agenzie dell'UE; comprendere obbligatoriamente tra i settori tematici la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza,

considerato che:

all'articolo 2 della decisione sono individuati i seguenti settori tematici di attività: l'accesso alla giustizia e le vittime di reati; l'uguaglianza e la non discriminazione; la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria e di polizia; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom;

l'articolo 3 della proposta reca disposizioni volte a rendere le competenze dell'Agenzia complementari rispetto a quelle di altri organismi che operano nel settore dei diritti fondamentali,

rilevato, in particolare, che:

la proposta conferma per il successivo quinquennio i settori tematici già previsti per il periodo 2013-2017, eliminando l'esclusione della cooperazione giudiziaria in materia penale e aggiungendo un riferimento alla cooperazione di polizia. Sono inoltre rafforzati gli aspetti dell'inclu-

sione sociale nell'ambito del tema relativo all'integrazione dei rom. Negli ultimi anni infatti l'Agenzia ha sviluppato una notevole competenza nella raccolta dei dati su questo tema, come dimostrano i suoi rapporti sulla situazione dei rom in 11 Stati membri,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

considerato altresì che:

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia prevede che il quadro pluriennale di attività sia adottato ogni cinque anni dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo;

le modalità di azione dell'Agenzia si limitano a quanto è necessario per adempiere il mandato prescritto, in conformità al principio di proporzionalità.

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al settore dell'accesso alla giustizia e le vittime di reati, si sottolinea l'esigenza di compiere ulteriori progressi, come evidenziato dal programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia;

riguardo alla società dell'informazione e, in particolare, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, si ritiene importante consolidare la fiducia e la sicurezza *online*, garantendo l'accesso a una pluralità di informazioni e affrontando altresì gli aspetti inerenti ai diritti fondamentali nel cyberspazio. A tale proposito, sarebbe opportuno rafforzare le politiche volte a tutelare e ad aumentare la libertà e il pluralismo dei *media*, a sostenere l'alfabetizzazione mediatica, a promuovere la protezione dei dati personali e della *privacy* e a lottare contro la criminalità informatica;

in merito ai settori di competenza quali l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti, l'Agenzia dovrebbe continuare a raccogliere dati lavorando a stretto contatto con altre agenzie dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e FRONTEX;

poiché i fenomeni relativi a razzismo e xenofobia, e all'intolleranza ad essi associata, sono in aumento nell'Unione europea, si invita a valutare l'opportunità che l'Agenzia collabori con gli Stati membri, in modo da compiere progressi in questo campo, anche attraverso l'elaborazione di una metodologia comune per la registrazione dei reati generati dall'odio, in cooperazione con Eurostat;

si ritiene necessario che l'Agenzia, oltre a svolgere compiti di raccolta, analisi e diffusione di informazioni e dati, possa effettuare anche un monitoraggio sull'effettivo rispetto dei diritti fondamentali all'interno di ciascuno degli Stati membri;

con riferimento all'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, il quale prevede che i settori tematici dell'attività dell'Agenzia siano definiti in un quadro pluriennale deliberato dal Consiglio, seppure su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, si invita a valutare l'opportunità che i compiti di protezione dei diritti fondamentali attribuiti all'Agenzia non siano limitati dalla volontà dei governi degli Stati membri e che la scelta dei temi sui quali impegnare risorse sia realmente rispondente alle violazioni dei diritti che maggiormente il cittadino comunitario avverte.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Esame e rinvio)

Il senatore FALANGA (AL-A) ricorda che la materia oggetto del provvedimento in titolo è, allo stato dell'arte, particolarmente urgente;

come è noto, l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 19 novembre 2014 n. 170, emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina della professione forense, il quale, però, è stato annullato in parte dal giudice amministrativo. Infatti, il Tar del Lazio, con alcune decisioni del 2015, ha annullato il citato regolamento limitatamente agli articoli 7 e 9 nella parte in cui consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere – evidentemente in contrasto con il disposto di cui all'articolo 28, comma 3 della citata legge n. 247 del 2012 – ovvero consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, e prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

Il relatore ricorda inoltre che si è verificata una situazione di grande confusione in quanto, in pendenza di impugnazione del regolamento, alcuni ordini territoriali hanno svolto le elezioni per il rinnovo del consiglio, mentre altri non hanno attivato oppure hanno sospeso le operazioni di voto, continuando ad operare in regime di *prorogatio*.

In tale contesto, il disegno di legge in esame è volto a stabilire una disciplina generale per l'elezione dei consigli degli ordini forensi, nonché per riattivare il rinnovo dei medesimi consigli, qualora sia stato sospeso per effetto delle impugnazioni, al fine ottenere un assetto rappresentativo unitario. L'intervento normativo, ove approvato dal Parlamento, consentirebbe, peraltro, di evitare un'ulteriore modifica regolamentare di adeguamento alle decisioni del Tar Lazio.

In via generale, il provvedimento in titolo è volto a riscrivere mediante una norma di grado primario il sistema elettorale dei consigli degli ordini degli avvocati nonché ad eliminare ogni riferimento alle liste a favore delle esclusive candidature individuali degli avvocati. È prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto solo mediante l'indicazione nominativa del candidato; si prevede poi che ciascun elettore non possa esprimere un numero di voti superiore alla metà dei consiglieri da eleggere al fine di garantire che nel consiglio siano rappresentate anche le aggregazioni non maggioritarie; nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione si prevede che l'elettore possa esprimere il numero massimo di voti se i candidati votati appartengano ai due generi e se a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili; si prevede la nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché la nullità del voto espresso in violazione della regola del genere minore rappresentato.

Il relatore dà quindi conto nel dettaglio delle singole disposizioni. Dopo aver elencato gli articoli del Capo I contenenti l'oggetto e le definizioni, si sofferma sulle norme del Capo II del disegno di legge in titolo relative, rispettivamente, alla disciplina dell'elettorato attivo e passivo (articolo 3) e alla tutela del genere meno rappresentato, soffermandosi, in particolare sull'articolo 4. Le disposizioni del Capo III (articoli 5-16) ri-

guardano le modalità di svolgimento delle elezioni, come la determinazione dei seggi (articolo 5), la convocazione elettorale (articolo 6), la propaganda elettorale (articolo 7), la presentazione delle candidature individuali (articolo 8), i criteri di costituzione della commissione elettorale (articolo 9), la predisposizione delle schede elettorali e le modalità di espressione del voto (articolo 10), lo svolgimento delle operazioni di voto all'interno dei seggi elettorali (articolo 11), le operazioni di voto in senso stretto (articolo 12), la possibilità di esprimere il voto con sistema elettronico (articolo 13), le modalità di scrutinio delle schede (articolo 14), la proclamazione degli eletti (articolo 15) ed infine la possibilità di sostituzione degli eletti (articolo 16). A tale ultimo riguardo si prevede che in caso di morte, dimissioni, decadenza ovvero di impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti subentra il più anziano per iscrizione all'albo, e tra coloro che abbia uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età. In tal modo il consiglio provvede all'integrazione e non già ad una nuova elezione del singolo consigliere mancante come era previsto nell'ordinamento precedente.

L'oratore dà quindi conto delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 17 che ritiene, peraltro, migliorabile in sede di esame del provvedimento in Commissione.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) che chiede delle delucidazioni in ordine all'attribuzione dei seggi dei rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati sulla base del sistema di elezione attuale. Egli suggerisce di ipotizzare un sistema di elezione in cui siano attribuiti i seggi in rapporto al numero dei voti riportati dalle singole liste; in tal modo si potrebbe garantire l'equilibrio dei generi, nonché il rispetto delle minoranze politiche.

Il relatore FALANGA (*AL-A*) eccepisce che il sistema di elezione suggerito testé dal senatore Palma sarebbe molto più complesso dal punto di vista dell'attribuzione dei seggi e della tutela delle minoranze di genere.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) sul sistema elettorale dei consigli dell'ordini degli avvocati, con particolare riferimento al problema della tutela delle minoranze politiche.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede altresì dei chiarimenti sulle modalità di composizione della Commissione elettorale.

Dopo che il senatore FALANGA (*AL-A*) chiarisce i requisiti dei soggetti che possono costituire la Commissione elettorale, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria**188^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 15,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore COMPAGNONE (AL-A) dà conto degli esiti della Conferenza interparlamentare PESC/PSDC, cui ha partecipato in qualità di vice presidente della Commissione, svoltasi il 3 e 4 settembre scorsi, a Bratislava.

L'appuntamento, ospitato ogni sei mesi dal Parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, riunisce le delegazioni delle Commissioni competenti in materia di affari esteri e di difesa dei Parlamenti nazionali. Per il Senato hanno partecipato anche i senatori Corsini e Bertorotta, della 3^a Commissione.

Tra le sessioni nelle quali si è articolata la conferenza, l'oratore segnala l'intervento dell'Alto Rappresentante Mogherini, che ha illustrato ai partecipanti lo stato dell'arte della politica estera e di difesa comune europea, alla luce anche di quanto emerso nel corso della riunione informale dei Ministri degli esteri che si era appena tenuta nella capitale slovacca. Particolare attenzione è stata dedicata alla Strategia Globale dell'Unione europea, documento presentato dalla stessa Mogherini al Consiglio europeo dello scorso giugno, che delinea la futura azione europea in materia di proiezione esterna, con particolare riferimento al tema della sicurezza.

La Strategia globale dovrà essere esaminata dalle Commissioni riunite 3^a, 4^a e 14^a, cui è stata assegnata, pertanto l'oratore riporta breve-

mente quanto l'Alto rappresentante ha dichiarato in materia di processo attuativo del documento, che dovrebbe concretizzarsi già da questo mese di settembre con le prime proposte.

In particolare, l'attenzione si concentrerà su tre temi: gestione delle crisi, al fine di affrontare l'intero ciclo delle situazioni di conflitto; revisione e valutazione di tutte le strategie esistenti, identificando anche quegli ambiti privi di strategia in cui occorre che l'Europa ne elabori una; sicurezza e difesa.

A questo ultimo proposito, l'Alto rappresentante ha espresso la convinzione che il momento attuale sia quello politicamente più favorevole per formulare proposte in grado di produrre un concreto avanzamento, utilizzando innanzi tutto gli strumenti previsti dai trattati e ipotizzando anche l'istituzione di un «semestre europeo» sul modello di quello in vigore per il coordinamento delle politiche economiche al fine di valutare i progressi in materia. In concreto, entro i prossimi due mesi elaborerà un «Piano di implementazione» in materia di sicurezza e difesa, che si affiancherà al «Piano di azione in materia di difesa» della Commissione e ad ulteriori proposte per dare seguito a quanto contenuto nella Dichiarazione congiunta NATO-UE dello scorso luglio. Questi tre aspetti costituiranno insieme un pacchetto europeo in materia di difesa che prenderà forma entro la fine dell'anno. I parlamenti nazionali, unitamente al parlamento europeo, sono ritenuti fondamentali per spingere verso questa direzione la volontà politica dei rispettivi governi, nonché per garantire gli adeguati finanziamenti.

Per quanto riguarda più specificamente l'esito della Conferenza, grazie alle proposte emendative della delegazione italiana, il testo delle conclusioni proposto dalla presidenza slovacca è stato sensibilmente migliorato. In particolare, è stata posta maggiore enfasi sul tema della sicurezza nella regione del Mediterraneo e della stabilizzazione della Libia.

Un duro scontro si è registrato sul tema della migrazione, che ha visto contrapporsi da un lato la Slovacchia con il gruppo di Visegrad e altri Paesi del lato orientale dell'Unione europea e dall'altro i Paesi del Mediterraneo, sostenuti dalla Germania. In particolare, i primi non intendevano accettare un emendamento sottoscritto dai sette Paesi mediterranei in cui si richiamava la necessità di rispettare la vigente decisione del Consiglio n. 1601 del 2015 in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo. Grazie all'impegno della delegazione italiana, che è riuscita a coagulare un ampio sostegno e solo a seguito del proprio veto all'intero testo, posto insieme a Grecia, Cipro e Germania, si è giunti alla soluzione di mediazione, favorita dall'Ungheria, di cui al punto 1 del testo.

Al di là di tale risultato importante ma pur sempre riferito a un testo non vincolante, l'oratore evidenzia come abbia preso concretezza il gruppo informale degli Stati mediterranei dell'UE, che non è una novità della conferenza di Bratislava, ma che, ricostituito in occasione della Conferenza de L'Aja dello scorso aprile – su impulso del parlamento greco – ha registrato un salto di qualità, con l'elaborazione e la difesa di proposte

emendative condivise. Questa volta, peraltro, al gruppo ha preso parte anche la delegazione francese.

Prima dell'inizio ufficiale della conferenza si era infatti tenuta una riunione di questi Paesi, presieduta dall'Italia, nel corso della quale è stata anche approvata una dichiarazione, trasmessa a tutti i Parlamenti dell'Unione europea.

Al di là di questa evidente spaccatura, e di un diffuso clima di disunione e di crisi sulla visione, anche culturale, dell'Europa, il tema della realizzazione di una difesa comune europea ha invece paradossalmente trovato un clima di generale favore.

La proposta di un «Libro bianco della difesa europea», oggetto di un apposito gruppo di lavoro, ha riscontrato un favore pressoché unanime, sebbene resti aperta la questione su come realizzare la difesa comune e insoluti molti nodi, *in primis* quello del rapporto con la NATO, dal momento che i membri di questa e dell'Unione sono due insiemi che si intersecano ampiamente ma che, come è noto, non coincidono.

L'Alto rappresentante Mogherini ha preferito parlare di «Piano di implementazione», probabilmente per evitare che un eventuale libro bianco venga confuso con altri atti con tale nome, elaborati dalla Commissione e soggetti a specifiche procedure. Ciò nondimeno, occorre attendersi un documento contenente proposte concrete in materia di difesa europea, che potrà anche avvantaggiarsi degli esiti dei dibattiti in materia che si attendono nei prossimi mesi.

La partecipazione italiana alla Conferenza si può ritenere complessivamente un successo, con un protagonismo da capitalizzare per il futuro, anche se, va riscontrato, è nell'interesse dell'«asse mediterraneo» mantenere un forte rapporto con la Germania, unico Paese in grado di fungere da contrappeso rispetto alle spinte centrifughe provenienti da est, in particolare sui temi migratori.

Evidenzia, infine, l'importanza di un'azione congiunta dei Paesi UE del Mediterraneo per sviluppare una proficua interlocuzione comune con gli Stati del Nordafrica.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il senatore Compagnone, informa che sono in corso contatti con la Presidenza delle commissioni esteri e politiche dell'Unione europea al fine di calendarizzare quanto prima l'esame della Strategia globale dell'unione europea (atto comunitario n. 205). Rende altresì noto che si stanno avviando contatti con le Presidenze delle Commissioni difesa del Parlamento francese e tedesco, al fine di tenere quanto prima un incontro trilaterale a Roma sul tema della Difesa europea.

Il senatore SANTANGELO (M5S) chiede di aprire una discussione in Commissione sulla difesa comune prima del Consiglio europeo informale di Bratislava.

A seguito di una precisazione del PRESIDENTE, che ricorda come tale vertice si svolga dopodomani, il senatore SANTANGELO (*M5S*) insiste notando come nella giornata di ieri sia stato possibile adottare una risoluzione in brevissimo tempo: non vede perciò alcun impedimento rispetto alla propria proposta.

Il PRESIDENTE nota come quello di Bratislava sia un vertice con all'ordine del giorno molti temi non esclusivamente della difesa e, trattandosi di un consesso informale, non potrà prendere impegni che il Parlamento sia chiamato semplicemente a ratificare: l'esigenza manifestata dal senatore Santangelo potrà trovare utile riscontro nella discussione sulla Strategia globale e nella risoluzione che questa Commissione adotterà unitamente alla 3^a e alla 14^a Commissione.

Interviene nuovamente il senatore SANTANGELO (*M5S*), auspicando che non ci si debba nuovamente trovare nella situazione di apprendere dagli organi di stampa le posizioni espresse dal Ministro.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) concorda con il senatore Santangelo sulla circostanza che il Governo debba dare ai commissari il giusto tempo per adottare le proprie decisioni. Cita poi un servizio televisivo dal quale emerge che l'Italia avrebbe inviato all'Iraq, paese notoriamente impegnato nella lotta al terrorismo, armamenti inadeguati o non funzionanti, chiedendo alla Presidenza di approfondire la questione e programmare, se del caso, sopralluoghi in quel teatro.

Il senatore PEGORER (*PD*) concorda sul fatto che la sede idonea per una discussione in materia di difesa comune europea sia l'esame della Strategia globale e, ringraziando il senatore Compagnone per le comunicazioni svolte, fa notare come le conclusioni della Conferenza interparlamentare di Bratislava forniscano già elementi a supporto del lavoro del Consiglio europeo.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel condividere sia la proposta di un incontro trilaterale italo-franco-tedesco, sia l'importanza del dibattito da tenersi sulla Strategia globale, richiama l'utilità della periodica riunione a Bruxelles delle Commissioni bilancio dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo e propone, alla luce di quanto dichiarato oggi dal presidente Juncker sulla necessità di mettere in comune risorse per realizzare una Difesa europea, di riprodurre tale formato anche in questa materia.

Replica il senatore COMPAGNONE (*AL-A*), evidenziando l'importanza dei prossimi dibattiti parlamentari al fine di preparare adeguatamente la partecipazione alla prossima Conferenza interparlamentare, che si terrà a Malta nell'aprile 2017.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-02729, del senatore Giroto ed altri, e relativa alle misure di protezione delle piattaforme petrolifere nell'ambito dell'operazione «Mare Sicuro», rilevando inizialmente che la Marina militare nel Mediterraneo opera per una molteplicità di impegni.

L'operazione «Mare Sicuro» è mirata a garantire la protezione dei mezzi nazionali della Guardia costiera e degli altri mezzi nazionali impegnati in attività di SAR (ricerca e soccorso), ad effettuare la deterrenza e contrasto dei traffici illeciti e la raccolta informativa di elementi ed evidenze inerenti ad attività di movimenti di matrice terroristica, alla presenza, alla sorveglianza e alla sicurezza marittima nell'area di operazioni, nonché all'eventuale protezione delle installazioni *off-shore* in concessione o gestite dall'ENI ubicate nelle acque internazionali prospicienti la costa libica.

Il dispositivo aeronavale, che opera in un'area marittima di circa 160.000 km quadrati, ha assicurato con continuità la sorveglianza e la protezione alle piattaforme dislocate nelle acque internazionali antistanti le coste libiche, nonché la cornice di sicurezza in occasione di interventi di SAR.

Tenuto conto del quadro precedentemente delineato, in tale area, le piattaforme di interesse nazionale sono quattro.

Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo ai dati sui costi di dettaglio per la protezione delle strutture energetiche il rappresentante del Governo precisa che, stante le modalità operative proprie delle missioni aeronavali, è possibile fornire i costi programmatici complessivi dell'operazione «Mare Sicuro» che, relativamente al 2015 e al 2016, sono quelli già noti al Parlamento, in quanto contenuti nei decreti-legge di proroga delle missioni approvati in Parlamento.

Replica il senatore GIROTTO (*M5S*), dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute, che non rispondono alla richiesta circa i costi complessivi per il mantenimento delle infrastrutture energetiche, dato non ricavabile dalla lettura del bilancio della Difesa, e si pone altresì criticamente sulla mancata divulgazione di dati che invece rappresentano costi sommersi gravanti sulla bolletta energetica.

Il presidente LATORRE dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2470) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il

Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 6 luglio scorso, che autorizza la ratifica e l'esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) con la quale i sei Stati membri (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio e Spagna) hanno introdotto alcune modifiche all'allegato IV alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione stessa, che concerne la disciplina del processo decisionale e, al paragrafo 5, prevede espressamente che «dopo un periodo iniziale di tre anni, l'*iter* decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti».

Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, la proposta di modifica dell'Allegato IV alla Convenzione è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale, nonché ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto di quelli che già partecipano a programmi sviluppati dall'Organizzazione. Sempre nella relazione tecnica si precisa che l'adesione all'OCCAR da parte di uno o più nuovi Stati produrrebbe, per gli attuali sei Stati membri, un risparmio di spesa per la partecipazione al bilancio amministrativo dell'Ufficio centrale e che attualmente ammonta, per l'Italia, così come per gli altri tre Stati fondatori (Francia, Germania e Regno Unito), a circa di 1,7 milioni di euro annui.

L'OCCAR – la cui Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 2000, n. 348 – è stata istituita con l'obiettivo fondamentale di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, al fine di migliorare l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, in Germania. La struttura istituzionale dell'Organizzazione è composta dal Consiglio di sorveglianza e dall'Amministrazione esecutiva. Al Consiglio di sorveglianza partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa che hanno delegato, in via permanente, la partecipazione alle riunioni (previste almeno due volte l'anno) ai rispettivi Direttori nazionali degli armamenti o ad altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti. Il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione.

Attualmente sono in corso 11 programmi, 6 dei quali vedono la partecipazione italiana: ESSOR (*European Secure Software defined Radio*)

finalizzato principalmente a fornire l'architettura del *Software Defined Radio* (SDR) –ossia un ricevitore radio *software* e non *hardware* come quelli tradizionali – per scopi militari (con Finlandia, Francia, Polonia, Spagna e Svezia); Fregate multiruolo FREMM (con la Francia); FSAF-PAAMS, sistema anti missile terra-aria (con Regno Unito e Francia); LSS-*Logistic Support Ship*, programma italiano per la realizzazione di una nave di supporto logistico con alto grado di flessibilità e costi contenuti; MUSIS-FA *Multinational Space based Imaging System* finalizzato allo sviluppo di capacità di acquisizione di immagini dallo spazio (con la Francia); PPA-Pattugliatori Polivalenti d'Altura, programma italiano.

La Convenzione, prosegue l'oratore, prevede che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per quelle sulle materie elencate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. In particolare, le decisioni non sono adottate qualora vi siano dieci diritti di voto contrari, che peraltro spettano a ciascuno dei quattro Stati membri fondatori (Italia, Germania, Francia e Regno Unito), ma possono risultare anche dalla somma dei diritti di voto di più Stati membri non fondatori (Spagna e Belgio, che hanno rispettivamente otto e cinque diritti di voto).

Con la modifica proposta si amplia il novero delle decisioni che possono essere adottate con tale maggioranza qualificata rinforzata e non più all'unanimità. In particolare, potranno essere adottate con questa maggioranza le decisioni riguardanti le seguenti attività già svolte dall'OCCAR: l'assegnazione di un programma e l'integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri; la conclusione di accordi in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione (che prevedono, rispettivamente, che l'OCCAR possa cooperare con altre organizzazioni, con istituzioni internazionali e con Governi, organizzazioni e istituzioni di Stati non membri e che la cooperazione possa assumere la forma di partecipazione a uno o più programmi da parte di Stati non Membri o di organizzazioni internazionali); la nomina del Vicedirettore dell'OCCAR. Riguardo a quest'ultimo punto, è stato ritenuto necessario che anche tale nomina, al pari di quella del Direttore, sia effettuata con decisione a maggioranza qualificata rafforzata in considerazione del fatto che, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore sostituisce integralmente il Direttore.

Infine, viene abrogato il vigente paragrafo 5 dell'Allegato IV che prevede che, dopo un periodo iniziale di tre anni, l'*iter* decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti: l'adozione della decisione oggetto di ratifica è infatti il risultato, ancorché con tempi assai più lunghi del triennio previsto, di tale riesame.

Conclude considerando che la decisione oggetto di ratifica, sebbene abbia ad oggetto l'OCCAR e non l'Unione europea, rappresenta tuttavia una positiva evoluzione nel senso di una cooperazione volta al contenimento dei costi e a una maggiore integrazione della Difesa europea,

come peraltro auspicato poco fa nel dibattito sulle comunicazioni della Presidenza.

Propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) esprime condivisione e apprezzamento per la relazione testé svolta e preannuncia altresì un voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore COTTI (*M5S*) dichiara la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame, poiché l'abbassamento del *quorum* decisionale in un ambito che riguarda la difesa e la sicurezza rappresenta in sé, a proprio avviso, una riduzione della sovranità nazionale.

Il senatore VATTUONE (*PD*) si dichiara in accordo con il contenuto della relazione e con le modifiche apportate alla Convenzione OCCAR, evidenziando come tale innovazione si ponga in linea con i ragionamenti svolti in sede di discussione sugli esiti della Conferenza interparlamentare di Bratislava, dal momento che la Difesa europea va considerata anche sul piano industriale e la decisione oggetto di ratifica si muove in tale direzione.

Dissente il senatore SANTANGELO (*M5S*), rilevando come per parlare di una Difesa comune sia necessario preventivamente stabilire dei criteri, che non si rinvergono nel testo in esame. Esprime altresì un generale sfavore nei confronti dell'OCCAR in quanto tale, poiché, a proprio avviso, limita il potere di controllo del Parlamento e consente altresì di stipulare accordi con qualunque Stato terzo, inclusa l'Arabia Saudita, violando surrettiziamente le norme della legge n. 185 del 1990. Per tale ragione chiede un rinvio della votazione, al fine di effettuare una discussione più approfondita, in difetto della quale la propria parte politica esprimerà un voto contrario.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), condividendo le finalità dell'organismo internazionale in questione e la volontà di allargarlo ad altri membri, giudica positivamente le innovazioni decisionali oggetto di ratifica, rilevando altresì che, anche con le nuove norme, l'Italia mantiene il proprio potere di veto.

Il presidente LATORRE, dichiarando chiusa la discussione generale, si dice convinto che sia necessario procedere a una votazione solo con piena cognizione di causa: in questo caso, tuttavia, si deve ritenere che vi sia stato un adeguato approfondimento, poiché la costituzione dell'OCCAR non è una novità e anche l'innovazione procedurale in esame non presenta criticità per l'Italia, che conserva il proprio diritto di veto. Sulla base delle posizioni espresse dai senatori Cotti e Santangelo, peraltro,

emerge, nei confronti dello stesso organismo internazionale in questione, un dissenso di fondo di fronte al quale risulta dubbia l'utilità di un rinvio della votazione.

Poiché nessun altro intende intervenire in dichiarazione voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

625^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI comunica che si sta provvedendo a perfezionare il parere per tener conto delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riferite dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri. Propone pertanto di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12^a sugli emendamenti. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27 e 14.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7, 2.28, 4.9, 14.1, e 15.9. Occorre valutare le proposte 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.19, 2.26 (e l'identico 2.27), 4.2, 4.3, 4.7, 4.10, 4.19, 7.7, 7.8, 7.9 (e gli identici 7.10, 7.11 e 7.12), 7.28, 9.2, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.14, 9.15, 9.17, 9.20, 9.33, 10.1, 10.3, 10.12, 10.21, 10.22 (e gli analoghi 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26), 10.28, 10.29, 10.30, 10.43 (e l'identico 10.44), 11.1 (e l'analogo 11.2), 11.4, 11.5, 11.6, 14.2, 14.17 (e l'identico 14.18), 15.2 (e gli analoghi 15.3, 15.4 e 15.5), 15.6, 15.7, 16.2, 16.3 e 16.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo sul carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore, precisando tuttavia che dell'emendamento 7.6 si potrebbe, in linea teorica, dimostrare la neutralità finanziaria con un approfondimento tecnico. Concorda altresì sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 4.9, evidenziando, relativamente all'emendamento 1.7, che non appaiono evidenti problemi di natura finanziaria. Quanto all'emendamento 14.1, esprime un parere non ostativo a condizione che, al comma 4, si sostituiscano le parole «può essere» con la seguente: «viene». Esprime invece parere non ostativo sugli emendamenti 2.28 e 15.9.

Il PRESIDENTE, pur prendendo atto della valutazione riferita dal vice ministro, ritiene opportuno, in via cautelativa, acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.28 e 15.9.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.1, 2.26 (e sull'identico 2.27), 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30 e 14.2. In aggiunta a quanto segnalato dal relatore, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sugli emendamenti 5.14 e 7.15. In particolare, fa presente che il primo comma dell'emendamento 5.14 comporta l'introduzione nelle procedure sanitarie di una serie di elementi potenzialmente onerosi che sarebbe necessario approfondire in sede tecnica. Quanto all'emendamento 7.15, precisa che la proposta è volta a estendere gli ambiti di responsabilità facenti capo alla struttura sanitaria e merita pertanto un approfondimento tecnico.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5 in quanto pongono nuovi oneri in capo alle Regioni, nonché sulle proposte 14.17 e 14.18 poiché esercitano un effetto negativo sulla sostenibilità del fondo.

Ritiene inoltre necessario approfondire gli aspetti problematici degli emendamenti 9.5, 9.21, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta pomeridiana la valutazione delle ulteriori proposte segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 2.20, 7.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.27, 14.0.1, 1.7, 2.28, 4.9, 1.0.1, 2.4 (e l'analogo 2.5), 2.26 (e l'identico 2.27), 4.19, 7.8, 9.15, 9.17, 10.21, 10.30, 14.2, 14.17 (e l'identico 14.18), 5.14 e 7.15. Il parere non ostativo sull'emendamento 14.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4, delle parole «può essere» con la seguente: «viene». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte a eccezione degli emendamenti 9.5, 9.21, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19, su cui il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

626^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano (Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti segnalati nella seduta antimeridiana, ritiene opportuno disporre di una relazione tecnica per poter escludere l'onerosità delle proposte 9.5 e 9.21. Presentano altresì profili finanziari problematici gli emendamenti 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53. Quanto alle proposte 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19, volte a istituire un fondo di solidarietà sociale per far fronte alle conseguenze degli interventi terapeutici, segnala che nelle proposte non è stata indicata la fonte da cui dovrebbero essere tratte le risorse necessarie ad alimentare i fondi medesimi. Poiché gli emendamenti prevedono che tali fondi debbano essere impiegati a fini di garanzia, ritiene necessaria una relazione tecnica.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 1.0.1 su cui la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Ritiene non condivisibile la valutazione espressa dalla Commissione anche in relazione alla perdurante pratica di consentire l'istituzione di nuove Commissioni e uffici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, di predisporre una relazione tecnica che dimostri l'onerosità dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO si impegna a produrre la relazione richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.5, 9.21, 14.3, 14.12, 14.14, 14.15 e 14.19. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riformulati e di nuova trasmissione.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede che vengano chiamati in audizione i responsabili della Cassa depositi e prestiti per illustrare alcuni aspetti relativi all'impiego dei fondi di cui dispone l'ente, anche alla luce delle osservazioni contenute in una recente relazione della Corte dei Conti riguardante la questione.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Azzollini che valuterà attentamente l'opportunità di chiamare in audizione i vertici della Cassa depositi e prestiti dopo aver preso visione del documento citato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria**392^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)**

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva che l'ordinamento vigente già prevede una serie di agevolazioni volte a favorire l'impiego di personale di nazionalità italiana nel settore della navigazione, mentre il provvedimento in esame pare volere stimolare le imprese all'assunzione di personale esclusivamente italiano e comunitario, limitando tuttavia l'ambito dell'intervento al caso delle navi ro-ro (trasporto veicoli) e ro-ro pax (trasporto veicoli e passeggeri). Tale limitazione appare contraddittoria rispetto alla finalità, la quale postulerebbe un'estensione dell'ambito di applicazione alla totalità del naviglio. Rileva quindi che i benefici fiscali recati dallo schema di decreto riguardano esclusivamente le imprese marittime, ponendo l'esigenza di una riflessione circa agevolazioni dirette ai lavoratori.

La senatrice GUERRA (*PD*) esprime perplessità sulla scelta di carattere generale di prevedere trattamenti fiscali differenziati in base al criterio della nazionalità, contemplato dalle norme di delega. Osserva inoltre che lo schema di decreto legislativo in esame deve essere attentamente valutato sotto il profilo di un possibile eccesso di delega, posto che ai sensi

degli articoli 2 e 3 risulterebbe preclusa la possibilità del cabotaggio relativamente alle navi iscritte nel Registro internazionale nelle quali non sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. La previsione di un'agevolazione fiscale a favore delle imprese che impiegano solamente personale di nazionalità italiana e comunitaria può del resto inquadrarsi logicamente solo in un sistema normativo privo di preclusioni inerenti la nazionalità del personale stesso. A suo parere la delega è indirizzata a favorire le imprese marittime attraverso la leva fiscale, e non a modificare le condizioni per l'esercizio di determinati servizi marittimi. Chiede al relatore e al Governo di approfondire tale aspetto, a suo giudizio dirimente per formulare un parere alla Commissione di merito.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) stigmatizza l'assenza del Governo, resa particolarmente rilevante alla luce dell'esigenza di ottenere chiarimenti circa i rilievi sollevati nel dibattito. Osserva peraltro che, anche in considerazione dell'andamento dei lavori nella Commissione di merito, la Commissione potrà disporre di tempi adeguati rispetto agli approfondimenti necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che un'ulteriore seduta della Commissione è convocata alle ore 9 di domani.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria**299^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-03075 della senatrice Serra sull'assegnazione dei posti agli insegnanti di sostegno in Sardegna, precisando che, ai sensi del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2016-2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, alcuni docenti di altre classi di concorso si sono avvalsi della facoltà di presentare domanda di mobilità professionale sui posti di sostegno disponibili.

Evidenzia poi che quest'anno, per la prima volta, il portale SIDI ha previsto la possibilità, in sede di presentazione della domanda, di autocertificare il possesso della specializzazione sul sostegno da parte dei docenti. Riferisce dunque che alcuni docenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, hanno presentato domanda dichiarando infondatamente il possesso della suddetta specializzazione. Pertanto, anche a seguito di alcune istanze di docenti controinteressati, il competente Ufficio scolastico regionale ha provveduto sin dall'inizio di luglio a verificare i singoli casi e a rettificare i trasferimenti laddove si fossero basati su dichiarazioni infondate dei docenti.

In ultima analisi, comunica che tali rettifiche, all'esito delle puntuali operazioni di accertamento, sono state adottate con decreto dirigenziale n. 66 del 26 luglio 2016, e precisa che, allo stato attuale, quanto riferito dall'articolo di stampa indicato nell'interrogazione non trova pertanto riscontro.

La senatrice SERRA (*M5S*) ringrazia per la risposta puntuale, prendendo atto che vi è stata una esplicita richiesta dei docenti. Sottolinea tuttavia che la situazione resta critica tanto più che vi sono insegnanti che non possono essere tutt'ora assegnati, lasciando così scoperti i posti di sostegno. Lamenta peraltro che molte famiglie sono costrette a vedere negato il diritto ai docenti di sostegno per i propri figli, al punto che si riscontra una vera e propria lesione del diritto all'istruzione.

Stigmatizza altresì che si siano verificati casi di autocertificazione di competenze sul sostegno non possedute, augurandosi che il Ministero prenda adeguati provvedimenti. Si dichiara infine soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati ritirati i tre emendamenti presentati, per uno dei quali era stata preannunciata la trasformazione in ordine del giorno. Comunica pertanto che è stato presentato l'ordine del giorno G/2342/2/7^a, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti dell'emendamento 1.1.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) illustra l'ordine del giorno G/2342/2/7^a, che impegna il Governo a valutare la possibilità di applicare fin d'ora la norma per la tutela e la valorizzazione della cella del carcere di Turi, nella prospettiva della sua qualificazione come monumento nazionale. Ritiene peraltro opportuno che l'Esecutivo riferisca sollecitamente al Parlamento sull'attuazione del predetto ordine del giorno.

Il relatore MARTINI (*PD*) propone di riformulare l'ordine del giorno G/2342/1/7^a eliminando l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso, modificando il primo impegno al Governo con la soppressione delle parole da «al fine di evitare» fino a «interessi strumentali», e inserendo un richiamo ai necessari supporti finanziari.

Si esprime peraltro in senso positivo sull'ordine del giorno n. 2.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA manifesta un avviso conforme a quello del relatore.

La senatrice SERRA (M5S) accedendo all'invito del relatore, modifica l'ordine del giorno n. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

I presentatori degli ordini del giorno non insistono per le votazioni.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(288) BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il correlatore CONTE (AP (NCD-UDC)), il quale rileva che i disegni di legge in titolo vertono sulla corresponsione di borse di studio ai medici specializzanti iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, i quali durante lo svolgimento delle relative attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione.

Ripercorre brevemente il merito della questione, sottolineando che la posizione italiana è stata per lungo tempo non conforme alla normativa europea. In base alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento

mento dei relativi diplomi, è stato infatti prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, mentre il Legislatore italiano non si è adeguato a tale disposizione.

Solo successivamente ad una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, con il decreto legislativo n. 257 del 1991, il Legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il relatore evidenzia quindi che per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso dal quale è emersa l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione. Successivamente, la legge n. 370 del 1999 ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

A ciò si aggiunge – prosegue il relatore – che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati. In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive.

Riferisce peraltro che si sono susseguite diverse pronunce giudiziali favorevoli ai medici, che hanno condannato lo Stato al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici. Dopo aver richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale, rileva criticamente l'insorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, sicché, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, è necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti. Ritiene conclusivamente che i disegni di legge possano risolvere la questione esposta, adeguandosi completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive dell'Unione europea e dalle sentenze richiamate.

Riferisce alla Commissione anche il correlatore LIUZZI (*CoR*), il quale si sofferma sull'elevato numero di contenziosi in atto che hanno ap-

pesantito il lavoro dei tribunali. Ritiene pertanto quanto mai opportuno un intervento del Legislatore, affinché si decongestioni l'attività della magistratura e possano verificarsi risparmi per lo Stato. Rileva infatti criticamente che finora si è avuto un eccessivo dispendio di risorse, a fronte peraltro della legittimità della posizione dei ricorrenti. Occorre dunque a suo giudizio dar loro un giusto riconoscimento rispetto ad una situazione discriminatoria.

Sottolinea conclusivamente che il disegno di legge n. 2400, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 2400 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA (ATTO DEL GOVERNO N. 328)

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato tanto alla 1^a Commissione quanto alla 5^a Commissione, competente per i profili finanziari, l'atto del Governo concernente la disciplina della dirigenza della Repubblica (atto n. 328). Nel ravvisare profili di interesse anche per la 7^a Commissione, propone di richiedere alla Presidenza del Senato di poter esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SULLA VISITA IN ITALIA DI UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA REGNO UNITO - ITALIA

Il PRESIDENTE comunica che dal 19 al 22 settembre sarà in Italia una delegazione parlamentare britannica, nell'ambito degli scambi bilaterali dell'Unione interparlamentare. È stata pertanto avanzata la richiesta di un incontro con i membri della 7^a Commissione, che potrebbe aver luogo nella giornata di mercoledì 21 settembre, alle ore 8,30. Si riserva pertanto di comunicare a tutti i senatori della Commissione il programma definitivo di tale incontro.

Prende atto la Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL SINDACO DI ROMA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO DELLO STATO DI SALUTE DELLO SPORT (N. 715)

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato di aver scritto una lettera al Sindaco di Roma per segnalare l'opportunità di individuare un nuovo spazio per la prevista audizione, riferisce che quest'ultima potrebbe aver luogo nella giornata del 27 settembre alle ore 14, compatibilmente con gli impegni istituzionali del Sindaco e i lavori parlamentari.

Prende atto la Commissione.

SULL'AFFARE ASSEGNATO RELATIVO AL NUOVO POLO DI RICERCA «ITALIA 2040 HUMAN TECHNOPOLE» (ATTO N. 827)

Il PRESIDENTE rende noto che è stato assegnato, in sede riunita con la 12^a Commissione, l'affare inerente il nuovo polo di ricerca denominato *Human Technopole*. Si riserva pertanto di prendere contatti con la Presidente della 12^a Commissione al fine di svolgere un Ufficio di Presidenza delle due Commissioni per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2342**

G/2342/1/7 (testo 2)

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premesso che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci – sita a Ghilarza, provincia di Oristano – monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera b);

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato

di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;

rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale inadeguatezza normativa,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», per sostenere in modo adeguato, anche con i necessari e trasparenti supporti finanziari, le iniziative legislative specifiche;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

G/2342/2/7 (già 1.1)

LIUZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,
premesso che il riconoscimento di monumento nazionale di un sito assume valore testimoniale e di esperienza mnemonica;

attesa la valenza culturale, storica, politica, letteraria dell'opera "Quaderni del carcere", elaborata da Antonio Gramsci negli anni 1928-1933 presso la cella di detenzione dell'Istituto di pena di Turi, in provincia di Bari;

riconosciuto l'intento pedagogico, morale, civile dei "Quaderni" scritti nella dolorosa condizione penitenziaria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare fin d'ora la norma per la tutela e la valorizzazione del sito, nella prospettiva della sua qualificazione come monumento nazionale;

a riferire sollecitamente al Parlamento sull'attuazione del presente ordine del giorno.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 282

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo e la relativa discussione generale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) richiama le considerazioni già svolte nell'intervento di ieri, sottolineando la delicatezza del provvedimento in esame. Ricorda che, durante l'*iter* del disegno di legge comunitaria 2016, una prima stesura dell'articolo 24 prevedeva di limitare la concessione degli attuali incentivi alle imprese marittime per le sole navi che imbarcassero personale italiano o comunitario, indipendentemente dalla tipologia. Ciò avrebbe però comportato il rischio di una fuga di molti armatori verso altre bandiere nazionali, con una perdita netta di gettito per l'erario, oltre ad altri danni per l'economia nazionale. La versione finale della delega contenuta nell'articolo 24, alla quale il provvedimento in esame dà attuazione, ha opportunamente ristretto la portata della disposizione ai soli traghetti *ro-ro* e *ro-ro-pax*.

Manca però nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto qualsiasi valutazione o dato sull'impatto che le disposizioni potranno avere. Ciò è particolarmente rilevante, considerando che il settore interessato esce da una delicata e complessa fase di riorganizzazione degli assetti di mercato: occorre allora verificare quali possono essere gli effetti per tutti gli operatori coinvolti.

Ritiene inoltre pienamente condivisibile l'osservazione svolta ieri dal senatore Battista circa la necessità di correggere la sperequazione del regime della *tonnage tax* previsto per le navi noleggiate, che in Italia è meno vantaggioso rispetto all'estero.

Il senatore SONEGO (*PD*) condivide le considerazioni del senatore Filippi, circa l'esigenza di verificare con attenzione gli effetti correlati alle disposizioni in esame e si riserva di intervenire in maniera più specifica nel seguito del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI informa che nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha disposto la riassegnazione in sede deliberante alla Commissione del disegno di legge n. 2460 (responsabilità piloti dei porti e servizi tecnico-nautici).

Come convenuto nell'Ufficio di Presidenza di ieri, la Commissione procederà quindi in tempi rapidi alla trattazione del provvedimento, previo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informative con i rappresentanti delle categorie interessate.

Avverte poi che, sempre nella giornata di ieri, è stata assegnata alla Commissione per l'espressione del relativo parere, la procedura per la nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), che sarà quindi inserita all'ordine del giorno della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 283

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10

AUDIZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 284

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

267^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, già a partire dall'odierna seduta pomeridiana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 326: «Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati».

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore TOMASELLI (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, con il quale si dà attuazione alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, volta a realizzare una riforma complessiva delle camere di commercio che ne ridefinisca le funzioni e delinea un nuovo sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale e riducendo conseguentemente il contributo obbligatorio a carico delle imprese.

L'articolo 1 prevede la definizione delle circoscrizioni territoriali a seguito del processo di accorpamento, nei limiti comunque delle 60 camere e garantendo l'equilibrio economico delle nuove camere di commercio. Le eventuali procedure di rinnovo degli organi, già in corso, sono sospese o comunque non avviate e si dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio. Nell'ambito della ridefinizione dei compiti – esclusivi o condivisi con altre amministrazioni – attribuiti alle camere, vengono indicati i seguenti: pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; rilevazione dei prezzi e delle tariffe; rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa (inerenti all'avvio e all'esercizio delle attività dell'impresa); punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo; orientamento al lavoro e alle professioni; tenuta del registro alternanza scuola-lavoro, collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione relativo ad essa, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro; informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali. Sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero. È confermata la possibilità per le camere di commercio di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese, nonché la possibilità di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati.

Viene demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi nonché dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali, delle unioni regionali; viene ribadita la gratuità degli incarichi per i componenti degli altri organi.

Il medesimo articolo 1 interviene poi, tra l'altro, in materia di unioni regionali, che non saranno più enti obbligatori, e di partecipazione a società da parte di Unioncamere; ribadisce la vigilanza posta in capo al Ministero allo sviluppo economico attraverso anche l'emanazione di direttive sulla tenuta del registro delle imprese; stabilisce la riduzione del numero dei componenti del consiglio e si fissa un limite al rinnovo dei loro mandati (per una sola volta); interviene in materia di rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale e prevede che la rappresentanza equilibrata, nei consigli delle camere di commercio accorpate, delle rispettive

basi associative, sia assicurata almeno nei settori che nel consiglio camerale hanno più di un rappresentante. Tra gli aspetti che egli considera più rilevanti, segnala la disciplina delle entrate, quali quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea: al riguardo, si prevede che operino secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e che siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Si conferma anche che la determinazione degli importi dei diritti di segreteria avviene sulla base dei costi *standard* e non sui costi medi. Il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento.

Con l'articolo 2 è fissato in sessanta giorni il termine per l'adozione del decreto sulle indennità, mentre con l'articolo 3 sono introdotte nuove disposizioni transitorie che disciplinano il processo di accorpamento: esso dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale.

L'articolo 4 dello schema di decreto prevede una disciplina transitoria che consente la riduzione del diritto annuale del 50 per cento prevista a decorrere dal 2017 (esplicitamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione), mentre la compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità – e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50 per cento per gli anni successivi – è affidata al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite e alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente.

L'articolo 5 prevede l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari nelle parti in cui attribuiscono compiti alle camere di commercio che non si ritiene più che le medesime debbano svolgere, trattandosi di compiti non essenziali o comunque svolti anche da altre pubbliche amministrazioni. L'articolo 6 prevede infine la clausola di invarianza di spesa.

In conclusione, sottolinea come si tratti di un provvedimento complesso e delicato, che interviene con finalità di riordino, semplificazione e riduzione degli oneri su enti che – pur con alcune criticità – rappresentano un significativo momento di valorizzazione del ruolo delle imprese, in particolare nel loro rapporto con il territorio. Preannuncia che la proposta di parere che egli formulerà, alla luce del dibattito e in esito a un ciclo di audizioni informali che egli considera opportuno svolgere, potrà conte-

nere osservazioni e condizioni volte a garantire una maggiore chiarezza ad alcune parti del testo, la presenza di strutture nei territori in cui a seguito del processo di accorpamento non sia più presente la sede della camera di commercio, la tutela delle professionalità del personale, le necessarie sinergie con altri enti e pubbliche amministrazioni e un'autonomia finanziaria che consenta lo svolgimento delle importanti funzioni attribuite alle camere di commercio.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di martedì 20 settembre il termine entro il quale i Gruppi parlamentari potranno far pervenire le loro segnalazioni a tal fine.

Concorda la Commissione.

Segue un breve dibattito, per segnalare enti e soggetti da audire, in cui intervengono i senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), MUCCHETTI (*PD*) e BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana è integrato, come precedentemente convenuto, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 326: «Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**268^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Vice Presidente*

PELINO

indi del Presidente

MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova, accompagnata da Gilberto Dialuce, direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, e Paola Arbà, responsabile relazioni comunitarie in materia di energia del Ministero dello sviluppo economico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PELINO comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del viceministro dello sviluppo economico, Teresa Bellanova, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al viceministro Teresa Bellanova, invitandola a svolgere il suo intervento.

Il viceministro Teresa BELLANOVA ricorda in premessa che, nonostante le politiche italiane di incentivazione delle fonti rinnovabili abbiano consentito all'Italia di raggiungere con sei anni di anticipo il *target* del 17 per cento previsto dall'Unione europea al 2020 e continuano a contribuire all'incremento della generazione da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale, il gas resterà ancora per anni una fonte importante come ponte verso la futura economia decarbonizzata, come *backup* della forte variabi-

lità della fonte rinnovabile e come carburante alternativo meno inquinante per i trasporti pesanti e marittimi. La sicurezza delle forniture è, quindi, un tema strategico in un Paese come l'Italia fortemente metanizzato nel settore domestico. A questo proposito invita a non dimenticare che l'attuale sistema italiano gas e i relativi piani di emergenza nazionali sono efficaci e gestiti dal Ministero dello sviluppo economico con pluriennale esperienza, come dimostrato dalla circostanza che le crisi gas del 2006, 2009, 2012 non hanno dato luogo ad alcun problema sulla continuità delle forniture.

A sei anni dall'adozione del Regolamento UE 994/2010, la sicurezza dell'approvvigionamento rimane comunque un tema estremamente centrale per l'Unione europea. Dopo le tensioni geopolitiche con la Russia, infatti, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di effettuare uno *stress test* (nell'estate 2014) sui propri sistemi nazionali per valutare l'impatto che avrebbe avuto un'interruzione prolungata delle forniture di gas russo. Il risultato del test ha mostrato che un aumento di cooperazione tra gli Stati membri avrebbe ridotto il pericolo di un *black out* del gas per i Paesi che sono maggiormente dipendenti dal gas russo. Su questa base è stata predisposta l'attuale proposta di Regolamento.

In particolare, il Regolamento propone un coordinamento più stretto a livello regionale con principi e *standard* fissati a livello di Unione europea; gli Stati membri si trovano pertanto a cooperare da vicino all'interno delle regioni di appartenenza al fine di redigere un *risk assessment* regionale, nonché un piano di prevenzione e di emergenza regionali, tutti da sottoporre alla revisione e approvazione dalla Commissione.

La proposta di Regolamento, inoltre, rafforza le misure in tema di *standard* di fornitura nei confronti dei clienti protetti (in particolare i domestici) e di *standard* infrastrutturali; consente capacità permanente bidirezionale e propone l'introduzione di misure addizionali di trasparenza sui contratti di fornitura di gas nel caso in cui tali contratti possano influire sull'approvvigionamento dell'UE.

I Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), insieme alla Polonia e alla Romania hanno dato, da subito, supporto al testo della Commissione e molto di recente hanno presentato un *non paper* congiunto sul tema della cooperazione regionale che ribadisce la posizione della Commissione. Con questi Paesi si è schierato anche il Regno Unito la cui posizione, in seguito alla Brexit, è tuttavia sempre meno profilata.

Un importante gruppo di Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Germania e Italia), ritiene invece che la Commissione adotti un approccio sbagliato, troppo rigido e difficilmente applicabile; dunque, hanno lavorato congiuntamente e presentato alla Presidenza un *non-paper* in cui si sono analizzate le criticità della proposta della Commissione fornendo anche alcune proposte di modifica al testo.

La Presidenza olandese ha preso atto dell'esistenza di questo dissenso e ha passato il *dossier* alla Presidenza slovacca, senza fare sostanziali passi in avanti.

Nel frattempo, al fine di far crescere il consenso sul testo alternativo, gli Stati Membri del *non-paper* hanno continuato il dialogo con gli altri Paesi, in particolare quelli più aperti al compromesso. Anche la Commissione europea si è confrontata con gli estensori del *non-paper* ponendo l'attenzione sul tema delle misure da attuare in caso di particolare emergenza.

Segnala poi diversi incontri tenutisi a Bruxelles tra parlamentari europei ed esperti nazionali degli Stati membri firmatari del *non-paper*. Tra questi, cita quello tra i parlamentari di area popolare europea (PPE) e Liberale (PL), in cui il relatore parlamentare del *dossier*, Jerzy Buzek, ha esposto le sue idee circa la proposta della Commissione.

Cita poi i punti fondamentali di dissenso sul testo della Commissione.

In tema di cooperazione regionale, che è un aspetto centrale della proposta della Commissione ed è lo strumento per garantire efficacia alla misura, il Governo italiano ritiene essenziale stabilire una struttura regionale efficace ed efficiente. La proposta della Commissione prevede ambiti regionali su base geografica rigida che il Governo italiano non considera utili allo scopo: ad esempio l'Italia non risulterebbe connessa con Germania e Francia in quanto il gasdotto che traversa la Svizzera non sarebbe considerato esistente. L'Italia propone dunque, in alternativa, di redigere scenari di rischio e piani nazionali di emergenza legati a possibili eventi negativi a carico di una specifica infrastruttura. Ad esempio, nel caso di una interruzione del gas russo attraverso l'Ucraina, occorre analizzare come varierebbero i flussi fisici del gas nelle reti europee a valle e quali misure di emergenza potrebbero essere adottate per ridurre l'impatto della mancanza di gas. In questo modo verrebbero stabilite le misure «regionali» da inserire poi nei Piani nazionali di emergenza degli Stati membri coinvolti a catena dall'evento o dalle contromisure adottate. L'inclusione nei piani nazionali delle misure regionali ne garantirebbe l'obbligatorietà.

Per fare questo giudica essenziale la collaborazione con i gestori di rete nazionali e con la loro associazione a livello europeo demandando a loro il compito di individuare, insieme alla Commissione e agli Stati membri, i rischi possibili su ciascuna infrastruttura e le misure per farvi fronte.

Poiché la sicurezza degli approvvigionamenti fa capo ai Governi nazionali, saranno questi ultimi che, nei rispettivi piani nazionali di emergenza, introdurranno le misure per far fronte a ciascuna situazione di rischio regionale individuata sulle infrastrutture che li riguardano. Ciò consentirà anche di dare certezza circa l'applicazione delle misure stesse e di chiarire le responsabilità.

Per quanto riguarda le misure di solidarietà tra Stati membri in caso di emergenza, il Governo italiano sostiene in tutti i campi l'applicazione del principio della solidarietà, che è un principio fondante dell'Unione europea.

Per rendere effettiva la solidarietà ed evitare che non tutti facciano la propria parte occorre tener fermo il principio che la responsabilità delle

azioni deve far capo ai Governi nazionali con i Piani di emergenza concordati al livello regionale.

Circa le misure da attivare per far fronte a situazioni di crisi la proposta di Regolamento prevede sostanzialmente misure di taglio della domanda negli Stati membri tenuti ad attuare misure di solidarietà verso altri Stati membri in emergenza.

L'Italia suggerisce invece di attivare per prime misure di incremento dell'offerta, quali, ad esempio: l'istituzione *ex ante* di fornitori di ultima istanza che intervengano in caso di emergenza (si tratterebbe di imprese individuate *ex ante*, disponibili in caso di interruzione a fornire volumi di gas aggiuntivi al sistema, ad esempio mediante contratti di forniture spot via tubo o GNL dall'estero); l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici (l'Italia potrebbe mettere a disposizione di altri Stati membri il proprio stoccaggio strategico); l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL oggi sottoutilizzati.

Solo qualora queste misure non diano gli effetti desiderati si potrebbe ricorrere al taglio della domanda che comunque non dovrebbe mai interessare, nei Paesi, come l'Italia, fortemente dipendenti dalla generazione elettrica da centrali alimentate a gas naturale, le centrali identificate dal gestore della rete elettrica come essenziali al mantenimento in funzione del sistema elettrico nazionale.

A monte di qualsiasi misura di solidarietà va comunque stabilito il giusto corrispettivo che il Paese richiedente sarà tenuto a pagare.

L'equilibrio tra ruoli e responsabilità riguardanti la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale attualmente in vigore è considerato adeguato. Non si vede alcuna necessità di aumentare le prerogative di controllo della Commissione europea sui Piani nazionali.

In tema di trasparenza e scambio di informazioni sui contratti di importazione, l'equilibrio tra la necessità di trasparenza e la confidenzialità dei dati commerciali è essenziale nella proposta di Regolamento. Tale equilibrio va in primo luogo trovato individuando con chiarezza le informazioni indispensabili per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, evitando appesantimenti amministrativi per le imprese e la duplicazione delle informazioni richieste sulla base di altri strumenti normativi (ad esempio REMIT).

Il Governo italiano ritiene inoltre che non si possa e non si debba chiedere agli importatori di gas di divulgare informazioni di carattere strategico riguardanti i loro contratti. Per esempio sembra fuori luogo richiedere agli importatori le quantità minime importabili a livello annuale, mensile e giornaliero (i cosiddetti valori «*take or pay*», che hanno valore commerciale), mentre andrebbero casomai richiesti i valori della flessibilità dei contratti, che mostrano la possibilità o meno di aumentare, e di quanto, l'*import* giornaliero o mensile in caso di necessità da parte dell'importatore.

Da ultimo è stato presentato il Rapporto Buzek, che sostiene il tema della cooperazione regionale come proposto dalla Commissione sugge-

rendo di affiancarla con l'introduzione di «Corridoi di fornitura di emergenza». Il rapporto propone inoltre una clausola di solidarietà come principio vincolante in caso di ultima istanza; rafforza la disposizione relativa allo scambio di informazioni per la messa a punto del *risk assessment* e per la prevenzione e mitigazione delle crisi; introduce una definizione armonizzata di clienti protetti e, in linea con la posizione italiana, prevede la possibilità di dare priorità agli impianti di generazione elettrica alimentati a gas naturale; riprende il tema degli acquisti centralizzati di gas e rafforza le disposizioni relative alle Parti Contraenti della Comunità dell'Energia.

Sulla relazione del Relatore sono stati presentati gli emendamenti parlamentari e il documento di compromesso sarà votato in Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) il 13 ottobre.

Annuncia che nei prossimi mesi il Governo italiano intende proseguire il negoziato sulle direttrici indicate puntando in primo luogo a convincere gli Stati membri che fin qui non hanno aderito alle sue proposte e la Commissione europea (la quale, pur mostrando interesse, mantiene perplessità) che la struttura proposta non diminuisce la sicurezza per gli Stati più a rischio ma, al contrario, la migliora garantendo efficacia delle misure sia sotto l'aspetto della individuazione *ex ante* dei possibili rischi e dei possibili rimedi sia sotto quello dell'obbligatorietà delle misure rese vincolanti dal loro inserimento nei piani nazionali degli Stati membri che restano comunque i soggetti tenuti a garantire la sicurezza delle forniture per i cittadini e per le imprese.

In particolare, informa che il Ministero dello sviluppo economico sta mettendo a punto una proposta negoziale che elenca possibili misure di solidarietà tra Stati membri basate sulle esperienze italiane di gestione delle emergenze verificatesi negli anni passati. Annuncia che questo documento verrà condiviso con gli altri Paesi firmatari del *non-paper* e quindi illustrato al Gruppo esperti energie del Consiglio e alla Commissione.

Circa i tempi del negoziato in Consiglio ritiene che difficilmente questo potrà concludersi nel corso della Presidenza slovacca in quanto a tutt'oggi i Paesi che sostengono compattamente il *non-paper* hanno una minoranza di blocco. È quindi molto probabile che il tutto passi alla Presidenza maltese che, verosimilmente, ne farà il *dossier* prioritario del semestre.

Parallelamente si sta avviando un canale di confronto con il relatore parlamentare per individuare una soluzione di compromesso che riprenda le posizioni che l'Italia condivide (fin qui non riprese dal negoziato in ambito Consiglio) e cerchi di modificare le disposizioni del testo che, a parere del Governo italiano, possono determinare un'inefficienza delle azioni di emergenza e in particolare sulla necessità di adottare piani di azione preventiva che si muovono in un ambito di regioni geograficamente prefissate per poi passare, in caso di emergenza, agli ambiti dei corridoi di approvvigionamento specificamente interessati dalla crisi.

Quanto alla Comunicazione della Commissione presentata, nell'ambito del cosiddetto «pacchetto inverno», il 16 febbraio 2016 e riguardante la strategia europea sul GNL, chiarisce che, trattandosi di una Comunica-

zione, non è previsto alcun negoziato sulla materia fino all'eventuale emanazione di provvedimenti legislativi che non sono, a tutt'oggi, in programma.

Informa che la Commissione, nel presupposto che il mercato internazionale del GNL sia in espansione, ritiene che per valorizzare le possibilità di accesso a tale mercato, rendendo l'UE un mercato attraente per i fornitori, occorra agire su tre fronti: garantire la realizzazione dell'infrastruttura necessaria al completamento del mercato interno e all'accesso ai mercati internazionali del GNL (iniziativa particolarmente urgente per gli Stati membri dipendenti da un unico fornitore); completare il mercato interno del gas per poter inviare i corretti segnali di prezzo utili sia per attirare il GNL laddove è necessario sia per consentire la realizzazione dei necessari investimenti nell'infrastruttura; intensificare gli sforzi per rafforzare la cooperazione con i *partner* internazionali al fine di promuovere mercati del GNL liberi, liquidi, trasparenti e di dimensioni mondiali. Ciò implica intensificare il dialogo con i fornitori attuali e futuri e gli altri principali consumatori di GNL al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi di GNL sui mercati mondiali.

Inoltre è fondamentale poter contare su impianti di stoccaggio del gas sicuri ed efficienti e in numero sufficiente per garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento.

Le misure su cui la Commissione intende basarsi sono in gran parte già in campo. In particolare si tratta del Regolamento sulle reti transeuropee dell'energia (TEN-E) con il relativo regolamento per il finanziamento (*Connecting Europe Facility*) per la realizzazione dei terminali di rigassificazione e i collegamenti mancanti nell'infrastruttura di trasporto del gas e il Regolamento Sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale, già citato in precedenza per quanto riguarda il mercato del gas e lo stoccaggio.

Si sofferma poi su quanto, a livello nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, insieme al Ministero dei Trasporti, sta facendo in sede di trasposizione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, tra i rientra anche il GNL. Ricorda che la finalità della suddetta direttiva è di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Tale obiettivo è perseguito stabilendo requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali predisposti dagli Stati membri.

All'interno dei quadri strategici previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, esiste una specifica sezione dedicata alla fornitura di gas naturale sotto forma di GNL per il trasporto sia marittimo che su strada.

In relazione al GNL esiste già oggi una tecnologia alquanto sviluppata, con prestazioni e costi equivalenti ai veicoli a benzina o diesel e

con minori emissioni. L'uso del gas naturale in camion e navi può sostituire il diesel. Soprattutto in questo ultimo caso, l'accesso al GNL per le chiatte e le imbarcazioni marittime fornirà un'opzione realistica per diminuire drasticamente le emissioni, soprattutto di zolfo.

Inoltre il GNL può essere impiegato, oltre che nel settore dei trasporti, anche nell'ambito industriale. Questa soluzione già diffusa in Spagna è particolarmente adatta per gli impianti non raggiunti dalla rete di distribuzione del gas e si sta mostrando competitiva nei confronti dei combustibili tradizionalmente utilizzati.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nel criticare la posizione che sostiene la necessità di una maggiore offerta di gas per affrontare il problema della sicurezza degli approvvigionamenti, ritiene opportuno rivedere il modello energetico fondato su grandi centrali e sullo sfruttamento dei combustibili fossili e fornisce una serie di dati relativi alle importazioni di gas e alle relative infrastrutture europee.

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto ENI 2013 e dei dati di Eurogas, evidenzia come i consumi di gas a livello europeo (nella UE a 27 Paesi) abbiano raggiunto un picco in corrispondenza dell'anno 2005, che quegli stessi soggetti ritengono non sarà più eguagliato. Chiede quindi quali siano le ragioni per prefigurare un aumento dell'offerta di gas.

Passando poi ai rigassificatori, ricorda che la penisola iberica ne conta sette (6 in Spagna e uno in Portogallo), per i quali comunque sarà necessario completare i collegamenti transfrontalieri tra Spagna e Francia; il Regno Unito tre, per i quali è in corso la realizzazione del collegamento con il Belgio; l'Italia tre, attualmente sottoutilizzati in quanto risulta più conveniente l'importazione via gasdotto.

Chiede dunque quale sia la posizione dell'Italia in proposito e se il Governo abbia consapevolezza che nel medio periodo l'Italia dovrà puntare su altre fonti energetiche.

Chiede informazioni in merito ai progetti relativi al TAP e al Turkish Stream, ritenendo che in ogni caso vi sarebbe una forte influenza russa.

Infine, chiede provocatoriamente come mai, se la fonte gas naturale è così importante, il Governo non eserciti pressioni su ENEL affinché converta le due grandi centrali a carbone di Civitavecchia e di Brindisi.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice, nel ringraziare il vice ministro Bellanova per la sua relazione, sottolinea la delicatezza della materia e ricorda che il tema posto dai provvedimenti in esame è quello della sicurezza dell'approvvigionamento del gas naturale.

In premessa, condivide l'idea che occorra aumentare la cooperazione fra gli Stati membri, al fine di evitare possibili *blackout*.

Ricorda che il regolamento in esame propone la definizione di ambiti regionali, collocando l'Italia insieme a Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria. A suo parere tuttavia la proposta di raggruppamenti regionali dovrebbe essere valutata con maggiore attenzione, perché così come prevista rischia di compromettere l'obiettivo di superare la dipendenza energetica

dell'Unione europea e la sua vulnerabilità in caso di approvvigionamento di gas. Il criterio principale dovrebbe dunque essere, nella contiguità territoriale, quello delle interconnessioni esistenti della rete. Inoltre, all'interno delle varie regioni di appartenenza, vi dovrebbero essere una condivisa valutazione del rischio ed un piano di prevenzione e di emergenza regionale, da sottoporre alla revisione e approvazione della Commissione europea.

Giudica necessario che, in caso di situazione di allarme, intervengano dei meccanismi di mercato e che, in caso di situazione più grave, si applichi il meccanismo di solidarietà fra gli Stati che prevede la diminuzione di fornitura ai clienti diversi da quelli protetti, assicurando la fornitura, cioè, alle utenze domestiche e ai servizi sociali (misura però che, a suo dire, sarà di difficile applicazione pratica). Nel lamentare poi una definizione rigida di cliente protetto, invita tuttavia a considerare l'opportunità di una salvaguardia per le piccole e medie imprese e una specifica previsione per le imprese del settore termoelettrico.

Evidenzia inoltre l'esperienza italiana in materia, sulla base della quale sarebbe preferibile attivare misure di aumento dell'offerta, ad esempio con stoccaggi di mercato e stoccaggi strategici.

Infine considera che la proposta di regolamento, introducendo determinati obblighi e regole, lasci poco spazio alla discrezionalità degli Stati membri e ipotizza un percorso connotato da una maggiore gradualità.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si associa all'intervento che lo ha preceduto e si dice convinto che la risoluzione che verrà approvata dalla Commissione sulla proposta di Regolamento in materia darà forza all'iniziativa del Governo.

Intende poi replicare alle questioni poste dal senatore Cioffi, molto rilevanti e complesse, che tuttavia solo in parte riguardano il tema europeo della sicurezza di approvvigionamento da gas naturale. A suo parere è inimmaginabile che si possa ridurre l'offerta di gas. Ritiene invece indispensabile che si rendano sempre più efficienti i consumi, soprattutto quelli energetici, e che si valorizzino e modernizzino le infrastrutture, che rappresentano una parte importante della strategia energetica europea.

Rivendica l'importanza degli investimenti degli ultimi anni sulle fonti rinnovabili, che pure pesano sulle bollette degli italiani, e sottolinea l'irreversibilità della scelta compiuta dall'Italia a favore delle fonti rinnovabili; queste ultime sono tuttavia ancora insufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, rendendo quindi indispensabile l'operatività di alcune centrali tradizionali.

Infine, preso atto dell'esistenza di discrasie e di punti di vista diversi tra Italia e altri Paesi europei, egli ritiene comunque che l'Unione europea non debba perdere questa occasione di confronto per fare un passo avanti verso una strategia energetica europea, intervenendo in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, di realizzazione di infrastrutture intelligenti e loro gestione a livello europeo.

Il viceministro Teresa BELLANOVA ringrazia la relatrice e il senatore Tomaselli per i loro interventi.

Quanto ai temi sollevati dal senatore Cioffi, che non riguardano gli argomenti all'ordine del giorno, si dichiara sin d'ora disponibile per una futura audizione specifica.

La presidente PELINO ringrazia il Viceministro e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (n. 326)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE.

Il regolamento predetto stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID – *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs (*packaged retail and insurancebased investment products*), ed è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari.

Dopo aver precisato che il testo si compone di tre articoli, che apportano modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, passa all'esame delle sue principali disposizioni.

In particolare, vengono previste le definizioni di prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato« o »PRIIP«; di prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIIP»; di prodotto di investimento assicurativo; di ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi« o »ideatore di PRIIP«; di persona che vende un PRIIP; di investitore al dettaglio in PRIIP.

Si introduce, dopo l'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 4-*sexies*, che individua nella Consob, nel-

l'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

Vengono inoltre stabilite le competenze, rispettivamente, della Consob, dell'IVASS e della Banca d'Italia, le quali possono individuare forme di coordinamento operativo per il loro esercizio.

Si prevede l'inserimento, dopo l'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 4-*septies*, recante poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, e gli articoli 4-*octies* e 4-*novies*, al fine di disciplinare le procedure di segnalazione previste dal Regolamento e i meccanismi per la segnalazione alle Autorità competenti delle violazioni attuali o potenziali del Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

Vengono disciplinati i casi di inapplicabilità delle norme in materia di «Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita» e si prevede che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Viene altresì inserito nel testo unico sull'intermediazione finanziaria l'articolo 193-*quinquies* dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al Regolamento UE, così come il comma 1-*bis* all'articolo 194-*septies* del testo unico sull'intermediazione finanziaria. Tale articolo prevede che per talune violazioni – quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata – la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.

Si riserva di formulare osservazioni sul provvedimento in titolo, preannunciando che, considerati i tempi assai ridotti per la loro trasmissione alla Commissione finanze, esse potranno essere poste in votazione all'inizio della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

259^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Berger ha illustrato una bozza di osservazioni favorevoli sull'atto in titolo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dà conto di uno schema di osservazioni alternativo, di segno contrario, allegato al resoconto, sottolineando che la direttiva europea riserva scarsa attenzione ai diritti dei lavoratori. Segnala in particolare la necessità di potenziare le funzioni dei centri per l'impiego e le conseguenze negative che deriverebbero al lavoratore stagionale in caso di condanna in sede penale del proprio datore di lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) condivide l'opportunità di potenziare le funzioni di collocamento dei centri per l'impiego. Ritiene inoltre la scelta di eliminare la verifica preventiva operata dai centri per l'impiego in contrasto con la direttiva dell'Unione europea.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), premesso che l'atto in esame riguarda unicamente la fattispecie del lavoro stagionale, esprime la propria contrarietà sulla possibilità che vengano concessi permessi pluriennali di soggiorno, ciò che provocherebbe un'estensione al lavoro stagionale di tutta la disciplina del lavoro subordinato.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che ai centri per l'impiego non è stata conferita una funzione esclusiva dalla recente riforma del mercato del lavoro, che ha inteso coinvolgere anche soggetti privati, investendoli così di funzioni di interesse pubblico. Con riguardo alla verifica preventiva operata dai centri per l'impiego, precisa che si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, e propone al relatore di integrare in tal senso la propria originaria proposta di osservazioni. Sottolinea che la concessione di permessi pluriennali è una richiesta dei datori di lavoro volta ad assicurarsi nel tempo le prestazioni dei lavoratori stagionali più fidati e a garantire il miglior servizio all'utenza.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con le puntualizzazioni proposte dal Presidente e precisa che, in caso di condanna in sede penale del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità. Non possono essere previste invece misure compensative ulteriori, come la prosecuzione del rapporto di lavoro stagionale, dal momento che in caso di condanna viene meno la stessa figura di datore di lavoro.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di osservazioni riformulato secondo le considerazioni da lui precedentemente svolte ed allegato al resoconto.

La Commissione, a maggioranza, approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dal senatore Barozzino.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale precedente seduta la relatrice Bencini ha svolto la propria illustrazione ed ha proposto l'adozione di uno schema di osservazioni di segno favorevole, allegato al resoconto della seduta stessa.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dà conto di una proposta di osservazioni alternativa, allegata al resoconto.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarificazioni in merito alla limitazione nella fruizione di benefici fiscali e contributivi per le imprese che imbarcano sulle proprie navi solo personale italiano e comunitario.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiarifica la limitazione prevista nella proposta di osservazioni.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di osservazioni della relatrice, che è approvato a maggioranza.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dalla senatrice Catalfo.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto in titolo disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali, per soggiorni non superiori o superiori a 90 giorni;

l'atto in esame contiene previsioni migliorative che dovrebbero favorire una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, per rispondere con celerità alle temporanee esigenze di manodopera dei settori dell'agricoltura e del turismo, che necessitano di lavoratori stagionali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;

l'atto in esame contiene altresì le seguenti disposizioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 24, comma 1, si prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché interamente la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall'articolo 22 TU, ad eccezione dei commi 11 e 11-*bis*;

di fatto, attualmente, ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell'articolo 22, e precisamente i commi:

– 3 (procedure per instaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero),

– 5-*bis* (rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari),

– 5-*ter* (rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione).

Si ritiene che anche per i lavoratori stagionali debba essere previsto che la perdita del posto di lavoro, a vario titolo, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e del nulla osta; il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Inoltre, ai lavoratori stagionali non deve essere applicato il comma 5-*bis* dell'articolo 22.

- I commi 12 e 13 dell'articolo 1, prevedono ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro.

Si ritiene che il rifiuto e la revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per cause imputabili al datore di lavoro non debbano costituire motivo di rifiuto o revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno. Anche in questo caso andrebbe previsto che il lavoratore stagionale può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

- Il comma 14 dell'articolo 1 prevede che nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro, questi sia tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

Si ritiene che, anche in questa fattispecie, oltre a percepire l'indennità e le retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte, si debba specificare che il lavoratore non perde il nulla osta e il permesso di soggiorno, per cause imputabili al datore di lavoro, ma può iscriversi nelle liste di collocamento.

- Alloggio. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 24, al comma 3, si prevede che se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo che provi l'effettiva disponibilità dell'alloggio, le condizioni e l'idoneità alloggiativa.

Per quanto attiene al canone di locazione si limita ad affermare in maniera troppo generica che questi non può essere eccessivo e non superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore straniero.

Si ritiene sarebbe necessario superare la genericità di quanto previsto dal comma 3, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in particolare si dovrebbero modificare le parole «nel quale sono specificate le condizioni a cui» con le seguenti «nel quale è specificato il contratto di locazione alle cui condizioni». Contestualmente sostituire le parole «non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e,» con le seguenti «non può essere superiore al canone definito dagli accordi locali tra associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e,».

- la medesima relazione d'impatto segnala che le domande presentate dalle imprese italiane per l'ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale, sono state 37.441 nel 2013, 32.075 nel 2014 e 33.020 nel 2015 (di cui il 78 per cento circa per le esigenze del settore agricolo e il 22 per cento circa nel turistico-alberghiero), a fronte rispettivamente di 30.000, 15.000 e 13.000 quote previste dai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale sono stati 7.456 per il 2013, 4.828 per il 2014 e 3.578

per il 2015 (Fonte: Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza).

Dai dati si registra uno scarto considerevole tra le le domande inoltrate dalle imprese italiane per l'ingresso di lavoratori stagionali e i permessi di soggiorno effettivamente rilasciati, oltre ai tempi troppo lunghi per esaminare le richieste e rilasciare il nulla osta.

Questa situazione favorisce di fatto il lavoro nero e l'illegalità diffusa nei comparti interessati.

Si ritiene sarebbe opportuno valutare se le modalità di ingresso previste dal presente schema di decreto siano sufficienti per avviare una procedura accelerata per l'ammissione dei lavoratori stagionali.

Inoltre:

– nella documentazione allegata allo schema di decreto «Analisi di impatto della regolamentazione», Sezione 4, «Opzioni alternative all'intervento regolatorio», si precisa che, per nessuna delle sotto indicate disposizioni della direttiva, a recepimento facoltativo, è stata esercitata detta facoltà di recepimento, poiché l'ordinamento italiano è già conforme alle loro previsioni;

fra tali disposizioni non recepite quella richiamata all'articolo 21 della direttiva che prevede «che il collocamento dei lavoratori stagionali possa essere effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'impiego. L'ordinamento italiano consente anche ai soggetti privati l'attività di collocamento prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;»

l'atto in esame non ha quindi recepito l'indicazione della direttiva europea che prevede che gli stati membri «possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'impiego», ritenendo che la legislazione italiana in materia non debba essere modificata;

considerato che

il mancato recepimento della direttiva dell'Unione europea costituisce un gravissimo errore da parte del Governo italiano. La facoltà che la direttiva pone agli Stati membri i quali «possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'impiego», è un'ulteriore occasione mancata per riportare la legalità nel mondo del lavoro.

Già in occasione dell'*iter* di approvazione in Senato del disegno di legge n 2217 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura), sono emerse le gravi responsabilità delle agenzie di intermediazione private nel favorire il fenomeno del caporalato, in particolare nel settore agricolo, oltre alle numerose distorsioni sull'uso del contratto di somministrazione, ai *deficit* di legalità e ai veri e propri illeciti commessi da parte di queste agenzie che, di fatto, operano come i nuovi caporali, tra le pieghe della somministrazione

esprime parere contrario.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesse che il provvedimento interviene sulla disciplina del lavoro stagionale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori stranieri;

osservato che le disposizioni ivi contenute stabiliscono norme eque e trasparenti per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali, per impedirne lo sfruttamento e garantire loro un alloggio e un salario che non sia inferiore al livello minimo previsto dalla normativa nazionale;

valutato positivamente che, con le novelle introdotte al Testo unico sull'immigrazione (legge n. 286 del 1998), ai lavoratori stagionali è assicurata la parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori italiani in tema di condizioni di impiego, diritto di sciopero, accesso ai servizi, istruzione e formazione professionale e accesso alle agevolazioni fiscali,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, segnalando come la verifica preventiva circa la disponibilità di lavoratori italiani non costituisce obbligo, ma facoltà, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2014/36/UE.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL SENATORE PUGLIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (AG 321);

premessò che:

l'articolo 24 della legge n. 122 del 2016 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime;

con le modifiche agli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo, viene condizionato il godimento dei benefici fiscali e contributivi solo alle imprese che imbarchino sulle proprie navi – addette al trasporto merci e passeggeri – personale italiano o comunitario;

considerato che:

l'introduzione delle norme di cui in premessa costituisce l'applicazione di una parte di quanto richiesto dal Movimento cinque stelle sia nella proposta di parere presentata presso questa Commissione in data 13 gennaio 2016 in occasione del dibattito, in sede consultiva, sull'Atto del Governo n. 238, sia nel corso del dibattito parlamentare sulla legge n. 122 del 2016;

le norme introdotte costituiscono un primo passo in avanti nell'incentivare gli investimenti nel settore marittimo e nel favorire la crescita dell'occupazione nonché la salvaguardia della flotta nazionale, fermo restando l'auspicio di un ulteriore intervento normativo volto ad estendere le disposizioni di cui a tali novelle a tutte le tipologie di navi;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con le seguenti ulteriori considerazioni:

con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non in base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora. Di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento dei marittimi poiché li costringe a

scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;

il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione italiana né con le direttive europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai Paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;

le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9, lettera *h*) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 34, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;

inoltre le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni;

appare dunque necessario, porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:

- 1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;
- 2) rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- 3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiorna-

mento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;

4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte;

in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, appare inoltre necessario porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:

1) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;

2) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 211

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1608 E CON-
NESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)*

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che lo schema in esame definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale ed è pertanto meritevole di un esame particolarmente attento.

Sottolinea che l'atto non incide sulla libera circolazione degli OGM né riguarda la coltivazione a fini sperimentali, ma è volto a predisporre una base giuridica per gli Stati membri che intendano limitare o vietare la coltivazione di OGM.

Ricorda che, anche se diversi Stati membri si sono mostrati contrari all'utilizzo delle colture transgeniche fin dagli anni Novanta del secolo scorso, è sin qui mancata la cornice normativa entro la quale adottare provvedimenti limitativi o di divieto in sede di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente al rilascio della stessa.

Quanto all'individuazione del Ministero competente all'adozione delle misure di limitazione o di divieto, reputa comprensibile la scelta del testo di affidare tale funzione al Ministero delle politiche agricole, ma ritiene che occorrerebbe coinvolgere maggiormente il Ministero della salute, quanto meno ai fini dell'aggiornamento dell'analisi di valutazione dei rischi e degli eventuali effetti nocivi degli OGM.

Si domanda se l'impossibilità di incidere sulla libera circolazione degli OGM non possa frustrare le finalità di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente, sottese all'introduzione della facoltà di adottare misure limitative o di divieto delle coltivazioni.

In conclusione, esprime il convincimento che il provvedimento in esame sia meritevole di osservazioni favorevoli, che tuttavia dovrebbero essere accompagnate da alcuni rilievi.

Occorrerebbe prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute nelle attività di valutazione dei rischi, mentre sarebbe opportuna una chiarificazione normativa nel settore della coltivazione degli OGM a fini sperimentali.

Occorrerebbe responsabilizzare maggiormente l'EFSA (*European food safety authority*) in materia di controlli sugli OGM, soprattutto in relazione alle coltivazioni di sementi e al materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati, che in base alla normativa proposta, al ricorrere di determinate condizioni, non sono assoggettabili a misure restrittive.

Infine, considerato che si prevede che le regioni e le province autonome possano assumere determinazioni relative ai propri territori, esentando questi ultimi dall'applicazione della misura restrittiva adottata a livello nazionale, occorrerebbe evitare la creazione di un regime eccessivamente differenziato su base territoriale, rafforzando in materia il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e il coordinamento da parte del livello di governo centrale.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta antimeridiana di domani si concluderà la discussione generale e che nella seduta che verrà convo-

cata nella giornata di martedì 20 settembre avranno luogo l'illustrazione e la votazione della proposta di osservazioni predisposta dalla relatrice.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame é, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, è stata depositata documentazione da parte della dottoressa Vaccaro, responsabile Area Salute e *Welfare* del Censis, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1608 – 1630 – 1636 (procreazione assistita).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)

Plenaria

251^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 4 agosto.

Il presidente CALEO, in qualità di relatore, deposita l'emendamento 21.0.6, pubblicato in allegato, relativo alla delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici. Fa inoltre presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, lo scorso 5 agosto, una relazione tecnica sull'emendamento 9.200, che consentirebbe di superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Sembrerebbe inoltre che una analoga relazione debba, a breve, pervenire sull'emendamento 13.0.2. Appena disponibili, le due relazioni tecniche saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione bilancio per l'espressione del parere sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.6 alle ore 15 di lunedì 19 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(117) *D'ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) *DE POLI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) *Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ ed altri. – Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) *RANUCCI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) *SANTANGELO ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente CALEO ricorda che lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Invita pertanto i senatori che hanno presentato tali proposte emendative, pubblicate in allegato, ad illustrarle.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra il subemendamento 2.200/1, che sostituisce le parole «la tutela dall'eccessiva spinta antropica» con le seguenti «demaniali, ambientali». Il subemendamento 6.0.100/6 impone la compatibilità degli interventi previsti dall'articolo 6 con gli strumenti ur-

banistici vigenti. Il subemendamento 7.0.200/1 prevede opportune verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale. L'emendamento 7.0.200/5 fa riferimento ai campi boe.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra il subemendamento 3.100/1, sul tema della pariteticità del Comitato per le isole minori. I subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4 mirano ad escludere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il subemendamento 15.200/3 impone il rispetto della conformità alle normative regionali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente CALEO dichiara conclusa l'illustrazione delle proposte emendative.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti con la concomitante presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente CALEO rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 6 e 7 settembre, di ieri e di oggi per l'esame dei disegni di legge n. 2343 e n. 2323, nonché nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^a e 13^a del 1° agosto scorso, sui disegni di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni

ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 117, 512, 828, 962, 1650**

2.200/1

SANTANGELO, MORONESE

All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la tutela dall'eccessiva spinta antropica», con le seguenti: «, demaniali, ambientali».

2.200/2

ARRIGONI

All'emendamento 2.200, alla lettera a), sostituire la parola: «spinta» con la seguente: «fruizione».

2.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 2.200, alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

2.300/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 2.300, alla lettera s), dopo le parole: «archeologico e culturale», inserire le seguenti: «, anche mediante incremento o estensione delle aree naturali protette e delle riserve marine,».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

3.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 3.100, sostituire le parole da: «sopprimere» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "organo paritetico ed è composto" con le seguenti: "organo paritetico composto"».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»

6.0.100/1

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «di suolo».

6.0.100/2

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «articolo 6-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e al secondo periodo sostituire la parole da: «il cambio della destinazione d'uso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non è autorizzato il cambio di destinazione d'uso degli immobili».

6.0.100/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole da: «possono autorizzare» fino alla fine del comma con le seguenti: «non possono autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1,».

6.0.100/4

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e sopprimere il secondo periodo.

6.0.100/5

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico delle rispettive regioni,».

6.0.100/6

MORONESE, SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «compatibilmente con gli».

6.0.100/7

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,».

6.0.100/8

MARINELLO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alterare le condizioni di luminescenza delle ore notturne e secondo criteri di efficienza nell'impiego delle risorse energetiche».

6.0.100/9

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

6.0.100/10

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

6.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 2, dopo le parole: «presentano ai Ministri competenti», inserire le seguenti: «, preventivamente all'autorizzazione dei cambi di destinazione di cui al comma 1,».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.».

7.0.200/1

MORONESE, SANTANGELO

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, dopo le parole: «possono» aggiungere le seguenti: «, previa verifica della compatibilità e sostenibilità ambientale».

7.0.200/2

D'ALÌ

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «sentiti gli enti gestori».

7.0.200/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti gestori», con le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante degli enti gestori».

7.0.200/4

ARRIGONI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti gestori» inserire le seguenti: «ove istituite aree protette».

7.0.200/5

SANTANGELO

All'emendamento 7.0.200, al comma 1 dopo le parole: «campi di ormeggio attrezzato» aggiungere le seguenti: «o campi boe».

7.0.200/6

D'ALÌ

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, dopo le parole: «delle spese di allestimento» aggiungere le seguenti: «, di servizi».

7.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis,

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

10.100/1

ARRIGONI

All'emendamento 10.100, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine, le parole: «che tengono conto dei costi di gestione del servizio».

10.100

IL RELATORE

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:«c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»

15.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 15.100, sostituire le parole: «ad esclusione di quelli» con le seguenti: «inclusi quelli» e sopprimere le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200/1

ARRIGONI

All'emendamento 15.100, al comma 3, premettere le parole: «Su richiesta dei comuni,».

15.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 15.100, al primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni competenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a soggetti giuridici appositamente istituiti dalle regioni, partecipati dai comuni competenti».

15.200/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 15.200, primo periodo, sostituire le parole da: «e in conformità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, in conformità alle normative regionali».

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria**211^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese maritime (n. 321)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, commi 11-15, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016).

Lo schema si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 integra l'articolo 152, comma 1, del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di rilascio del passavanti provvisorio alla nave proveniente dall'estero, ai fini dell'iscrizione nel registro italiano, anche prima della prescritta dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera relativa alla presa in carico per la cancellazione dal registro straniero. In tal caso la durata del passavanti provvisorio è ridotta da un anno a 6 mesi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, integrando le già previste deroghe che consentono anche alle navi iscritte nel registro internazionale italiano di svolgere cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, con l'obbligo, limitato alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario.

L'articolo 3 stabilisce l'inderogabilità del predetto obbligo di nazionalità, disponendo che alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel re-

gistro internazionale, che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, non si applica la possibilità, prevista dal comma 1-*bis*, di derogare al requisito della nazionalità in base ad accordi sindacali.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono, sempre per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, che i benefici fiscali e contributivi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 (esonero totale dal cuneo fiscale e contributivo per il personale imbarcato, e riduzione al 20 per cento dei redditi derivanti dall'uso della nave ai fini IRPEF e IRES) si applicano a tali navi solo se imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

Gli articoli 6 e 7 intervengono nel regime della *tonnage tax* (determinazione forfetaria del reddito imponibile dell'impresa armatrice in base a scaglioni di tonnello) stabilendo il tacito rinnovo del regime decennale, nonché, per le sole navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, appartenenti all'armatore, di poter applicare tale regime fiscale solo se queste imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

L'articolo 8 modifica la tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione, ripristinando la gratuità degli atti consolari relativi all'arrivo o alla partenza di una nave (articolo 39 della sezione VI della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011).

L'articolo 9 stabilisce un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento da parte delle imprese armatoriali e, in ogni caso, subordina l'efficacia del decreto stesso alla «positiva notifica ai competenti Uffici della Commissione europea limitatamente agli aspetti relativi agli aiuti di stato».

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia, come, ai meri fini formali, il comma 2 dell'articolo 9 vada riformulato nei seguenti termini: «L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato».

La senatrice GUERRA (PD), dopo aver ricordato la sua posizione contraria alla norma originaria di delega, ritiene necessario rafforzare il contenuto del rilievo formulato, espungendo le parole «ai meri fini formali».

Il senatore COCIANCICH (PD) accoglie il suggerimento e, di conseguenza, riformula lo schema di osservazioni presentato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere su emendamenti non ostativo)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 2134 mira ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI).

Sulla stessa materia, la 14^a Commissione si era pronunciata, l'11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687. Il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio al disegno di legge n. 2134 e quest'ultimo stato adottato come testo base nella medesima seduta. È, inoltre, in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (Atto del Governo n. 323).

Il relatore illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134, soffermandosi in particolare sugli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1, sull'emendamento 15.1, con cui, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, e sull'emendamento 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante

ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità.

Non rilevando profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra uno schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2013 – secondo semestre (articolo 1 della legge n. 154 del 2014).

La direttiva 2014/42/UE mira al ravvicinamento dei regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni in materia penale, mediante la fissazione di «norme minime» per quanto concerne i reati indicati dall'articolo 3 della direttiva (corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione).

L'articolo 12 della direttiva, come oggetto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 13 maggio 2014, fissa al 4 ottobre 2016 il termine ultimo per il suo recepimento.

Lo schema si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a

conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca disposizioni transitorie e finali.

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/42/UE, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva in merito ai diritti di risarcimento spettanti alle vittime di reato, che – secondo la direttiva – non dovrebbero essere impediti dal provvedimento di confisca.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, commi 11-15, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016), ove sono previsti i seguenti principi direttivi:

«a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per le navi traghetto ro-ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e ro-ro/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge n. 457 del 1997 alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica»;

considerato che lo schema si compone di 9 articoli e, in particolare, che:

– l'articolo 1 integra l'articolo 152, comma 1, del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di rilascio del passavanti provvisorio alla nave proveniente dall'estero, ai fini dell'iscrizione nel registro italiano, anche prima della prescritta dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera relativa alla presa in carico per la cancellazione dal registro straniero. In tal caso la durata del passavanti provvisorio è ridotta da un anno a 6 mesi, per evitare che la nave navighi con documenti di due diverse bandiere. La norma semplifica la procedura per l'acquisto di nave usata straniera, considerato che nella quasi totalità dei casi, nel porto di consegna ove è presente l'autorità italiana, non è presente anche l'autorità straniera;

– l'articolo 2 modifica l'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, integrando le già previste deroghe che consentono anche alle navi iscritte nel registro internazionale italiano di svolgere cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, con l'obbligo, limitato alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario;

– l'articolo 3 stabilisce l'inderogabilità del predetto obbligo di nazionalità, disponendo che alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale, che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, non si applica la possibilità, prevista dal comma 1-*bis*, di derogare al requisito della nazionalità in base ad accordi sindacali;

– gli articoli 4 e 5 stabiliscono, sempre per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, che i benefici fiscali e contributivi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 (esonero totale dal cuneo fiscale e contributivo per il personale imbarcato, e riduzione al 20 per cento dei redditi derivanti dall'uso della nave ai fini IRPEF e IRES) si applicano a tali navi solo se imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;

– gli articoli 6 e 7 intervengono nel regime della *tonnage tax* (determinazione forfetaria del reddito imponibile dell'impresa armatrice in base a scaglioni di tonnellaggio) stabilendo il tacito rinnovo del regime decennale, nonché, per le sole navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, appartenenti all'armatore, di poter applicare tale regime fiscale solo se queste imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;

– l'articolo 8 modifica la tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione, ripristinando la gratuità degli atti consolari relativi all'arrivo o alla partenza di una nave (articolo 39 della sezione VI della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011). Tale modifica si pone in linea con la regola 2.1.1 della Sezione 2 (Arrivo, soggiorno e partenza della nave) dell'Allegato alla Convenzione FAL del 1965 (ratificata con legge 8 maggio 1971, n. 831), secondo cui «I governi contraenti non possono richiedere formalità consolari, oneri o spese in relazione con i documenti per la *clearance* delle navi». Ai fini di copertura finanziaria, il comma 2 dell'articolo 8 prevede un aumento, da 48 a 50 euro, dei diritti di urgenza per gli atti da rilasciare entro le 24 ore;

– l'articolo 9 stabilisce un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento da parte delle imprese armatoriali e, in ogni caso, subordina l'efficacia del decreto stesso alla «positiva notifica ai competenti Uffici della Commissione europea limitatamente agli aspetti relativi agli aiuti di stato»;

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 6, che stabilisce il tacito rinnovo decennale del regime di *tonnage tax*, si ricorda che l'attuale regime è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2015) 2457 del 13

aprile 2015, fino alla fine dell'anno 2023. Appare pertanto del tutto opportuna la norma finale di cui all'articolo 9, comma 2.

Si suggerisce di chiarire la formulazione del predetto comma 2 dell'articolo 9 nei seguenti termini: «L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato».

PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

La Commissione,

ricordato che:

– il disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati, mira a operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché a delegare il Governo a disciplinare i regimi di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI);

– sulla stessa materia, questa Commissione si era pronunciata, l'11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687;

– il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio al disegno di legge n. 2134 e quest'ultimo è stato adottato come testo base nella medesima seduta;

ricordato altresì che è in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (Atto del Governo n. 323);

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134;

esaminati in particolare gli emendamenti:

– 15.1, con cui, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata;

– 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse

previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità;

– esaminati inoltre gli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1;

ritenuto che non sussistano profili di incompatibilità degli stessi con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 323

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

– esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2013 – secondo semestre (articolo 1 della legge n. 154 del 2014);

– la direttiva 2014/42/UE è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzo dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 in materia di confisca obbligatoria anche per equivalente e di confisca allargata. Essa mira al ravvicinamento dei regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni in materia penale, mediante la fissazione di «norme minime» per quanto concerne i reati indicati dall'articolo 3 della direttiva (corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione);

– l'articolo 12 della direttiva, come oggetto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 13 maggio 2014, fissa al 4 ottobre 2016 il termine ultimo per il suo recepimento;

– lo schema si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca disposizioni transitorie e finali;

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/42/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva in merito ai diritti di risarcimento spettanti alle vittime di reato, che – secondo la direttiva – non dovrebbero essere impediti dal provvedimento di confisca.

Plenaria**212^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CHITI informa i membri della Commissione che, il prossimo mercoledì 28 settembre, alle ore 13, si svolgerà, in Senato, probabilmente insieme all'omologa Commissione della Camera dei deputati, l'audizione del Segretario di Stato per gli affari europei di Malta, Ian Borg, sulle priorità della prossima Presidenza UE, che tale Paese deterrà dal 1° gennaio 2017.

Quanto all'esame congiunto, con la Commissione affari esteri, dell'affare assegnato sulla Brexit, sollecita il relatore Guerrieri a prendere contatto con l'omologo relatore della 3^a Commissione, allo scopo di redigere una lista di personalità da audire.

Fa, quindi, presente di aver chiesto, tramite gli uffici, al Ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, di partecipare ad un'audizione che dia conto degli sviluppi finali del negoziato relativo al TTIP.

Successivamente, il Presidente esorta i Commissari a riflettere sulle possibili iniziative da intraprendere affinché le Istituzioni dell'Unione europea abbiano consapevolezza della necessità di scomputare dal patto di stabilità e crescita non solo le spese emergenziali da stanziare per gli eventi sismici del 24 agosto scorso, ma anche le spese che si renderanno indispensabili per la messa in sicurezza di quei territori così drammaticamente colpiti, al pari di quanto avviene con le risorse destinate ai fenomeni migratori e alla lotta contro il terrorismo.

In proposito, ipotizza l'invio di una lettera di sensibilizzazione alla Presidenza di turno della COSAC, nonché al Vice Presidente della Commissione UE Timmermans, responsabile per i rapporti con i parlamenti nazionali.

Interviene, quindi, il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) per riproporre la questione, da lui già sollevata prima della pausa estiva, del massiccio afflusso di profughi, oltre 12 mila in pochi giorni, di cui molti sono minori non accompagnati, che sta investendo

le coste siciliane e che, per la sua gravità, richiede, oggi più che mai, una risposta prettamente europea, trattandosi di un fenomeno epocale che, pur verificandosi in territorio italiano, deve necessariamente trovare l'Unione europea pronta ad agire con azioni concrete, pena la sua inevitabile delegittimazione da parte dei cittadini.

Segue uno scambio di opinioni cui partecipano i senatori COCIAN-CICH (PD), CANDIANI (LN-Aut), GUERRIERI PALEOTTI (PD), LIUZZI (CoR) e AMIDEI (FI-PdL XVII).

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto dello schema di decreto legislativo in titolo, che è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015).

In particolare, la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM), prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti.

Il relatore, quindi, dà lettura di una conferente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi per la Commissione di merito, in cui, con riferimento al comma 8 del capoverso Art. 26-*quater*, relativo alla norma di salvaguardia delle coltivazioni di sementi e materiali di moltiplicazione di OGM impiantati prima delle misure restrittive, si rileva che lo schema di decreto fa riferimento alla data della comunicazione alla Commissione europea della proposta relativa alle misure, mentre la direttiva si riferisce al momento della loro entrata in vigore.

Relativamente al capoverso Art. 26-*sexies*, che prevede al comma 1 l'obbligo per le regioni e province autonome di informare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ai fini della comunicazione alla Commissione europea) dei provvedimenti adottati per evitare contaminazioni transfrontaliere con altri Stati membri, e, al comma 2, la mera facoltà di comunicare, allo stesso Ministero, i motivi per non adottare tali provvedimenti, si suggerisce l'opportunità di estendere l'obbligatorietà anche alla comunicazione di cui al comma 2, nonché di prevedere entrambi gli obblighi anche in relazione al comma 4, concernente le contaminazioni tra regioni.

Quanto al capoverso Art. 35-*bis*, la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni ivi previste, con particolare riguardo a quella minima di 25.000 euro, nei limiti stabiliti all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

Infine, la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di prevedere un maggior coordinamento con la disciplina generale sugli OGM, dettata dal decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, che dà la competenza principale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerata l'omogeneità della finalità ultima di entrambe le normative, prevalentemente di tutela ambientale e della salute pubblica. In particolare, considerata comunque la materia specifica della coltivazione agricola, potrebbe essere previsto almeno il concerto tra i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, anche al fine di evitare duplicazioni di procedure e valutazioni, e un coinvolgimento regionale, coordinato in ultima istanza dalla competenza decisionale al livello statale.

Il Presidente CHITI, nel ringraziare il relatore per la sua esposizione, informa che la senatrice Fattori ha presentato, a nome del suo Gruppo, uno schema di osservazioni alternativo, che viene distribuito ai commissari.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in proposito, informa che, nella stesura della sua bozza di osservazioni, ha inserito non pochi rilievi contenuti nella proposta enucleata dalla senatrice Fattori, allo scopo di pervenire ad una massima condivisione del testo finale da adottare.

La senatrice FATTORI (*M5S*) , dando atto al relatore dello sforzo compiuto per recepire le considerazioni della propria parte politica, chiede, tuttavia, che vengano ulteriormente incorporate, tra i «considerato» dello schema di osservazioni da lui predisposto, le indicazioni riguardanti le sentenze della Corte Costituzionale relative agli OGM del 2002 e del 2006, nonché il principio del bilanciamento, tra Stato e Regioni, degli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente.

Concordando, al riguardo, il relatore, e a seguito di un breve intervento del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), al quale preme stigmatizzare le numerose aporie che permangono nel rapporto tra Italia e Unione europea, per quanto riguarda la disciplina degli OGM, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del richiesto numero legale, pone in votazione la bozza riformulata di osservazioni, allegata al resoconto dell'odierna seduta.

La Commissione approva.

Conseguentemente, la bozza di osservazioni alternativa è allegata al resoconto dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM), prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

considerato, in particolare, che:

– la direttiva precisa nei considerando che, al fine di salvaguardare il mercato interno, le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM devono continuare ad essere disciplinate in modo completo a livello di Unione, mentre l'ambito della coltivazione richiede maggiore flessibilità a livello nazionale, regionale e locale, in attuazione del principio di sussidiarietà, poiché implica aspetti di forte legame con l'uso del suolo, con le strutture agricole locali e con la tutela degli habitat naturali, degli ecosistemi e dei paesaggi;

– le eventuali limitazioni o divieti alla coltivazione, in tutto il territorio dello Stato membro, o in parte di esso, potranno essere stabilite, in via principale, nell'ambito della fase di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. In tal caso, lo Stato membro richiede alla Commissione europea di adeguare l'ambito geografico di un'autorizzazione e la Commissione presenta tale richiesta all'operatore, il quale entro 30 giorni può adeguare o confermare l'ambito geografico della sua domanda iniziale;

– la direttiva, tuttavia, consente agli Stati membri di adottare le limitazioni o i divieti alla coltivazione anche in momenti successivi all'autorizzazione o qualora l'operatore abbia confermato l'ambito geografico della sua domanda iniziale. In tal caso lo Stato membro deve addurre motivazioni che non contrastino con la valutazione di rischio ambientale svolta nell'ambito della procedura di autorizzazione e che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis (sulla presenza involontaria di OGM); f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico. Le limitazioni o i divieti pos-

sono essere adottati e attuati dopo 75 giorni dalla richiesta dello Stato membro, periodo in cui l'operatore si astiene dalla coltivazione e la Commissione può formulare osservazioni;

– a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM adottano i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/412 mediante modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

considerato, in particolare, che:

– al comma 3 del capoverso Art. 26-*bis* si escludono dalla possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM le coltivazioni a fini sperimentali di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 224 del 2003;

– in base al capoverso Art. 26-*ter*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può proporre alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano – che devono rispondere entro 30 giorni – di richiedere che nel territorio nazionale, o in un parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM. La richiesta è presentata nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio del medesimo OGM. Trascorsi i 30 giorni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta e l'autorizzazione all'immissione in commercio è quindi rilasciata o rinnovata in conformità alla suddetta richiesta;

– in base al capoverso Art. 26-*quater*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di un OGM già autorizzato all'immissione in commercio, in base alle motivazioni previste dalla direttiva e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

– i capoversi Art. 26-*quinqües* e Art. 26-*sexies* recano norme, rispettivamente, relative alla revoca delle restrizioni alla coltivazione degli OGM e alle misure restrittive per le zone di frontiera delle regioni in cui siano coltivati OGM vietati negli Stati limitrofi;

– il capoverso Art. 35-*bis* reca disposizioni sanzionatorie e il successivo articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

considerato, inoltre, che:

– come emerge dalla sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni), la coltivazione degli OGM investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

– d'altra parte, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 2002, si evince che la tutela dell'ambiente è «un valore

costituzionalmente protetto, che in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»;

– secondo questa prospettiva interpretativa delle competenze legislative lo Stato è chiamato a determinare gli equilibri della disciplina sulla coltivazione degli OGM al fine di bilanciare gli interessi costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute, mentre alle regioni spetta la loro attuazione e implementazione al fine di rispettare le scelte e gli equilibri disegnati a livello superiore sia esso statale o comunitario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento al comma 8 del capoverso Art. 26-*quater*, relativo alla norma di salvaguardia delle coltivazioni di sementi e materiali di moltiplicazione di OGM impiantati prima delle misure restrittive, si rileva che lo schema di decreto fa riferimento alla data della comunicazione alla Commissione europea della proposta relativa alle misure, mentre la direttiva si riferisce al momento della loro entrata in vigore;

in riferimento capoverso Art. 26-*sexies*, che prevede al comma 1 l'obbligo per le regioni e province autonome di informare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ai fini della comunicazione alla Commissione europea) dei provvedimenti adottati per evitare contaminazioni transfrontaliere con altri Stati membri, e, al comma 2, la mera facoltà di comunicare, allo stesso Ministero, i motivi per non adottare tali provvedimenti, si suggerisce l'opportunità di estendere l'obbligatorietà anche alla comunicazione di cui al comma 2, nonché di prevedere entrambi gli obblighi anche in relazione al comma 4, concernente le contaminazioni tra regioni;

in riferimento al capoverso Art. 35-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare le sanzioni ivi previste, con particolare riguardo a quella minima di 25.000 euro, nei limiti stabiliti all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un maggior coordinamento con la disciplina generale sugli OGM, dettata dal decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, che dà la competenza principale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerata l'omogeneità della finalità ultima di entrambe le normative, prevalentemente di tutela ambientale e della salute pubblica. In particolare, considerata comunque la materia specifica della coltivazione agricola, potrebbe essere previsto almeno il concerto tra i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, anche al fine di evitare duplicazioni di procedure e valutazioni, e un coinvolgimento regionale, coordinato in ultima istanza dalla competenza decisionale di livello statale.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA SENATRICE FATTORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

La Commissione 14^a,

esaminato l'atto del Governo n. 324 recante «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio»;

premessi che:

nel recepimento della direttiva (UE) 2015/412 viene a delinearsi una *governance* multilivello nella gestione della limitazione o divieto alla coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene assegnato un ruolo di coordinamento per l'applicazione di quanto contenuto nello schema di decreto e alle regioni e alle province autonome viene assegnato un ruolo centrale e determinante nella procedura finalizzata alla richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'organismo geneticamente modificato destinato alla coltivazione, all'emanazione di provvedimenti di divieto o coltivazione di OGM, così come sono determinanti nelle decisioni di reintegrazione dell'ambito geografico di coltivazione o di revoca delle misure adottate;

ai sensi dell'articolo 117 comma 4, spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, e non comparando l'agricoltura nell'elenco delle attribuzioni statali né in via riservata né in via concorrente, la conclusione che sembra doversi trarre è che l'agricoltura è di competenza assoluta regionale;

stante questa interpretazione la struttura dello schema di decreto legislativo in esame rispetterebbe il riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome là dove si voglia considerare la coltivazione degli OGM afferente alla mera materia dell'agricoltura;

una lettura sequenziale dello stesso articolo 117 della Costituzione permette, però di delineare un quadro che vede erodere l'esclusiva competenza regionale in materia di agricoltura, là dove entrino in gioco profili che interessino le competenze esclusive e concorrenti dello Stato primi fra tutti la tutela dell'ambiente e la tutela della salute;

la coltivazione degli OGM, come emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006, pur afferendo alla materia agricola ri-

leva diversi interessi di rilievo costituzionale tra cui la tutela dell'ambiente e della salute per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze uniformemente su tutto il territorio nazionale;

dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 407 del 2002 si evince che la tutela dell'ambiente è «un valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale», dove si bilanciano gli interessi costituzionalmente protetti, soprattutto in riferimento agli aspetti ambientali e sanitari, che sono al loro volta alla base del regime autorizzatorio disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE;

secondo questa prospettiva interpretativa delle competenze legislative lo Stato è chiamato a determinare gli equilibri della disciplina sulla coltivazione degli OGM al fine di bilanciare gli interessi costituzionali della tutela della salute e dell'ambiente e alle Regioni spetta la loro attuazione e implementazione al fine di rispettare le scelte e gli equilibri disegnati a livello superiore sia esso statale o comunitario;

attribuire alle Regioni poteri decisionali determinanti nella scelta del divieto o meno di coltivazione di OGM, tra cui tra l'altro la possibile revoca del divieto stesso andrebbe a creare sul territorio nazionale livelli differenziati di tutela ambientale e della salute e della biodiversità territoriale, con una dislocazione a macchia di leopardo delle aree sul territorio nazionale dove le coltivazioni OGM sono vietate e dove ammesse. Verrebbe meno quindi la garanzia di un bilanciamento e di un equilibrio tra principi costituzionali che lo Stato è chiamato a garantire;

formula per quanto di competenza le seguenti osservazioni:

nel recepimento della direttiva (UE) 2015/412, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme la tutela degli ecosistemi e della biodiversità locali, le caratteristiche naturali e paesaggistiche, eguale tutela della salute pubblica, pari sostenibilità ambientale, risulta necessario rimodulare la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Province autonome allo scopo di porre in capo all'autorità nazionale competente individuata dallo schema di decreto nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la scelta di vietare la coltivazione di OGM su tutto il territorio nazionale nell'ambito della competenza esclusiva della tutela dell'ambiente e concorrente della tutela della salute, demandando alle Regioni competenze di tipo amministrativo e di attuazione locale di quanto disposto a livello nazionale;

risulta, altresì, necessario al fine di rendere le potenziali sanzioni per la violazione di un eventuale divieto alla coltivazione di OGM a seguito di un adeguamento dell'ambito geografico maggiormente persuasive e deterrenti di innalzare le sanzioni amministrative pecuniarie dalle attuali 25mila euro a 75mila euro previste dallo schema di decreto in esame a maggiori limiti partendo dalla sanzione più bassa di 75 mila euro a quella più alta di 200mila euro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 14 settembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 settembre 2016

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone di invertire i punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere prima con l'Ufficio di Presidenza e successivamente di svolgere l'audizione del Presidente della Fondazione Enasarco.

La Commissione approva.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attiva-

zione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente della Fondazione Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e rappresentanti di Commercio (ENASARCO), Gianroberto Costa

(Seguito e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Fondazione Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, Gianroberto Costa, presidente, accompagnato dal direttore generale, Carlo Bravi, e dalla dirigente del servizio bilancio, Carolina Farina.

Svolge una relazione Gianroberto COSTA, *presidente della Fondazione Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*), e i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Gianroberto COSTA, *presidente della Fondazione Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fondazione Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il prefetto Angelo TROVATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, su un passaggio specifico, che il Comitato proceda in seduta segreta.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Il prefetto Angelo TROVATO prosegue la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese Laura RAVETTO; *presidente*, per richiedere alcune precisazioni.

Il prefetto Angelo TROVATO, rispondendo a più riprese alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo CONTI (*AL-A*), la senatrice Laura FASIOLO (*PD*), i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Riccardo MAZZONI (*AL-A*) il quale richiede di proseguire in seduta segreta.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Risponde il prefetto Angelo TROVATO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, a più riprese, il senatore Paolo ARRIGONI (*LNA*), Laura RAVETTO, *presidente*, e il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), per richiedere alcune precisazioni.

Risponde, a più riprese, il prefetto Angelo TROVATO, con ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il prefetto Trovato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, che ringrazia per la presenza.

Carlo CALENDÀ, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Carlo CALENDÀ, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria

229^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Bruno Valensise, Dirigente dell'Ufficio centrale per la segretezza del DIS, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 14 settembre 2016

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione di Paolo Pistolesi
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le tematiche oggetto dell'audizione, illustrando l'importanza della testimonianza di Paolo Pistolesi, che è stato uno dei pochi testimoni oculari che ha visto la strage di Via Fani sin dai suoi primi momenti. Pone quindi una serie di quesiti ai quali risponde Paolo PISTOLESI.

Intervengono per formulare, a più riprese, osservazioni e quesiti i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Massimo CERVellini (*Misto-SEL*), i deputati Fabio LAVAGNO (*PD*) e Gero GRASSI (*PD*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Paolo PISTOLESI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Paolo PISTOLESI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Audizione di Pasquale Viglione

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le tematiche oggetto dell'audizione, riepilogando l'attività svolta dall'ex ispettore Pasquale Viglione nell'ambito delle materie oggetto dell'inchiesta. Pone quindi una serie di quesiti, ai quali Pasquale VIGLIONE risponde.

Formula quindi osservazioni e quesiti il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Pasquale VIGLIONE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Pasquale Viglione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

